

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 luglio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2003, n. 4.

Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel comune di Valtournenche Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2003, n. 5.

Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 6.

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane) ... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 3.

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 2002, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 «Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14, per il settore del commercio», e successive modifiche ed integrazioni Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 12.

Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario» Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2002, n. 13.

Attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 79/2000, in materia di revoca della qualifica di primo acquirente ai soggetti che operano ai sensi del Reg. CEE 3950/1992 e del Reg. CE 1392/2001 Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2002, n. 14.

Attuazione dell'art. 13 del regolamento CE 1392/2001, in materia di revoca della qualifica di primo acquirente Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni al regolamento regionale 16 luglio 2001, n. 5 «Regolamento per il funzionamento della conferenza dell'ambito territoriale ottimale (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, art. 6)» Pag. 30

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 2003, n. 2.

Regolamento in attuazione della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 «Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta» Pag. 31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 luglio 2001, n. 43.

Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto
all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 luglio 2001, n. 44.

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 8 della legge
provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, «provvedimenti in favore
dell'assistenza agli anziani» e successive modifiche: gestione
dei centri di assistenza diurna. Pag. 39

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 dicembre 2002, n. 0405/Pres.

Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le
finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge
n. 448/1998, di competenza della direzione regionale della
viabilità e dei trasporti. Approvazione. Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 gennaio 2003, n. 02/R.

Legge regionale n. 12/2002, art. 56, comma 1, lettera c).
Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità
per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la
partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni
commerciali nazionali ed estere. Approvazione. Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 gennaio 2003, n. 03/R.

Approvazione modifiche ed integrazioni ai regolamenti rela-
tivi agli interventi dell'agenzia regionale per l'impiego in tema
di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e
lavoro autonomo connessi all'attuazione del programma opera-
tivo dell'obiettivo 3. Pag. 44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4.

Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura
di posti vacanti per l'anno 2003 Pag. 54

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5.

Ridefinizione delle funzioni ERVET. Modifiche della legge
regionale 13 maggio 1993, n. 25 (norme per la riorganizzazione
dell'ente regionale per la valorizzazione economica del terri-
torio - ERVET S.p.a.) Pag. 55

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 6.

Trasferimento di strade ed opere di viabilità ex ERS - inte-
grazioni alla legge regionale 1° aprile 1993, n. 18 (soppressione
dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna
- ERS. Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1984,
n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle
strutture organizzative della Regione) Pag. 56

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7.

Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e ven-
dita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge
regionale 26 luglio 1997, n. 23. (Disciplina delle attività delle
agenzie di viaggio e turismo) Pag. 57

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Avviso di rettifica relativa alla legge della Regione Toscana
31 agosto 1994, n. 73, recante: «Modifiche alla legge regio-
nale 10 giugno 1993, n. 37 concernente Istituzione della
agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore
agricolo forestale (A.R.S.I.A.)». (Pubblicata nel *Bollettino
ufficiale* n. 60 del 7 settembre 1994) Pag. 63

Avviso di rettifica relativa alla legge della Regione Toscana
10 giugno 2002, n. 20, recante: «Calendario venatorio e
modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. Reperi-
mento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del 5 luglio
2002, parte prima) Pag. 63

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2003, n. 4.

Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel comune di Valtournenche.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 14 del 1° aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove, d'intesa con il comune di Valtournenche, la valorizzazione naturalistica della conca di Cheneil, favorendone la riqualificazione funzionale ed economica ed intervenendo per il recupero e lo sviluppo del relativo patrimonio storico, alpinistico, architettonico ed agro-silvo-pastorale.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 1, sono individuati interventi finalizzati:

- a) all'attività di ricerca storica, scientifica e promozionale connessa alle caratteristiche della località, con particolare riferimento alle peculiarità alpinistiche;
- b) alla realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali alla riqualificazione delle zone territoriali di tipo A (A33, A34) e della viabilità rurale-escursionistica esistente;
- c) alla riqualificazione architettonica e funzionale degli edifici di interesse storico e architettonico esistenti;
- d) all'acquisto di immobili per destinazioni di interesse collettivo.

Art. 3.

Accordo di programma

1. Per la definizione e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, la Regione ed il comune di Valtournenche promuovono la stipulazione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. L'accordo di programma di cui al comma 1:

- a) definisce gli obiettivi ed i programmi da raggiungere nonché individua le azioni diffuse e le iniziative specifiche da realizzare;
- b) assicura il coordinamento dei differenti soggetti cointeressati;
- c) determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in € 75.000 per l'anno 2003 ed in € 700.000 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sul-

l'accantonamento previsto al punto B.2. (Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel comune di Valtournenche), dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle D'Aosta.

Aosta, 28 febbraio 2003

LOUVIN

03R0407

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2003, n. 5.

Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 14 del 1° aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico;
- c) i comuni;
- d) l'azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER).

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 4 gli interventi di:

- a) recupero e/o ampliamento del patrimonio edilizio esistente;
- b) nuova edificazione.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni gli interventi edilizi che prevedono la realizza-

zione di un numero massimo di alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato non superiore a dodici. Le superfici utili abitabili oggetto di convenzione devono corrispondere ad almeno il 75 per cento del totale delle superfici utili abitabili oggetto dell'intervento. Le agevolazioni riguardano, comunque, l'intera superficie utile abitabile dell'intervento qualora la superficie convenzionata corrisponda ad almeno il 75 per cento dell'intera superficie utile abitabile.

3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
- b) costituire unità abitative indipendenti;
- c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a ventotto metri quadrati e non superiore a novantacinque metri quadrati.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera c), è ammesso alle agevolazioni anche il recupero di alloggi costruiti prima del 1° gennaio 1962 la cui superficie utile abitabile non sia comunque superiore a centoventi metri quadrati.

5. Gli alloggi convenzionali non possono avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).

6. Nel caso di interventi edilizi che comprendano la realizzazione e/o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, sono ammesse alle agevolazioni le sole superfici destinate ad edilizia abitativa.

7. Il numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato aventi superficie abitabile inferiore a quaranta metri quadrati non può superare il rapporto indicato nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

8. Nel caso di interventi realizzati da comuni o dall'ARER, tutti gli alloggi oggetto dell'intervento devono essere destinati alla locazione a canone convenzionato.

Art. 4.

Contributi

1. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, la giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura seguente:

- a) fino al 40 per cento della spesa ammissibile per il recupero e/o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente;
- b) i fino al 30 per cento della spesa ammissibile per le nuove edificazioni.

2. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.

Art. 5.

Convenzione

1. La concessione dei contributi di cui all'art. 4 è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente ed il comune territorialmente competente.

2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve prevedere in particolare:

- a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 9, per il periodo di seguito indicato:
 - 1) almeno dieci anni, nel caso di interventi di recupero;
 - 2) almeno quindici anni, nel caso di interventi di nuova edificazione;
- b) la determinazione del canone di locazione di ogni singolo alloggio convenzionato;
- c) l'obbligo di occupazione effettiva dell'alloggio entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità e l'obbligo, entro lo stesso termine, per il nucleo familiare che occupa l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in cui ha avuto luogo l'intervento edilizio;

d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e in particolare di quelli concernenti il canone di locazione e l'occupazione dell'alloggio convenzionato da parte di soggetti non aventi titolo.

3. La convenzione deve essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

4. Decorso il periodo di validità della convenzione, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo derivante dalla convenzione.

5. Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso, il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione.

6. I comuni, qualora siano esecutori diretti degli interventi, assumono gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.

Art. 6.

Criteri per la determinazione della spesa ammissibile

1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo si applicano i seguenti criteri:

a) le tipologie degli interventi sono quelle di recupero primario, recupero secondario, recupero di edifici da acquistare e nuova edificazione definite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 12 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35);

b) la determinazione delle superfici ed il calcolo della superficie complessiva sono definiti secondo i criteri indicati all'art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata);

c) i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento sono determinati dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio

1. Per gli interventi di edilizia abitativa aventi le caratteristiche di cui all'art. 3 e per i quali siano stati assunti gli obblighi ai sensi dell'art. 5, il contributo relativo al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio di cui all'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle D'Aosta), è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

2. Nel caso di interventi che comprendono la realizzazione e/o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, la riduzione di cui al comma 1 si applica alle sole superfici destinate ad edilizia abitativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui l'intervento non sia oggetto delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone di locazione è determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo per gli interventi di nuova edificazione di cui all'art. 6,

comma 1, lettera c), e la superficie utile dell' alloggio, calcolata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994.

3. Il canone di locazione può essere aggiornato annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 9.

Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati

1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere c), e), f) del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), con esclusione del requisito del limite minimo di reddito di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), dello stesso regolamento regionale.

2. Il possesso dei requisiti è attestato dal comune sulla base di dichiarazione sostitutiva prodotta dal soggetto interessato a beneficiare dell'alloggio convenzionato.

3. Nel caso di interventi destinati da comuni o dall'ARER, gli alloggi sono prioritariamente destinati nell'ordine:

a) ai titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno perso i requisiti di cui all'art. 43 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per la permanenza nell'alloggio, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) a soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. I comuni e l'ARER provvedono con proprio regolamento a definire i criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.

5. I soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non perdono il diritto all'assegnazione, sia nel caso in cui accedano alla locazione convenzionata, sia nel caso in cui vi rinuncino.

Art. 10.

Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, di seguito denominata struttura competente, su apposito modulo predisposto dalla stessa, entro la data fissata dalla giunta regionale.

Art. 11.

Documentazione da allegare alle domande

1. Le domande per la concessione del contributo devono essere corredate di:

a) documentazione attestante il titolo abilitativo urbanistico-edilizio;

b) copia della convenzione o del provvedimento amministrativo di cui all'art. 5;

c) progetto autenticato per il quale è stato ottenuto il titolo abilitativo completo di tutti gli elaborati;

d) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva riportante, ai fini della presente legge, le caratteristiche tipologiche dell'intervento e la determinazione delle superfici ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b);

e) documentazione catastale;

f) dichiarazione del richiedente o dei richiedenti, nel caso in cui l'intervento abbia per oggetto un'area od un fabbricato in proprietà, attestante che alla data della presentazione della domanda non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

Art. 12.

Criteri per la formazione della graduatoria

1. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle domande e provvede alla loro istruttoria ai fini della formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato;

b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato oggetto di recupero;

c) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un soggetto privato;

d) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a);

e) punti 3 in caso di ripresentazione della domanda di contributo in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per carenza di disponibilità finanziaria.

2. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio, sono privilegiati nell'ordine gli interventi:

a) da realizzare nei comuni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;

b) che presentano il maggior numero di alloggi convenzionati;

c) la cui domanda di contributo è stata presentata in data antecedente.

3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.

4. Il dirigente della struttura competente, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria ed approva la graduatoria provvisoria dandone comunicazione agli interessati.

5. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro cinque giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni.

6. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di affissione, il richiedente può proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento.

7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura competente, sentita la commissione di cui all'art. 24 del regolamento regionale n. 1/2002, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso e approva la graduatoria definitiva dandone comunicazione agli interessati.

8. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a contributo con provvedimento del dirigente della struttura competente, notificato ai soggetti beneficiari, nei limiti dello stanziamento disposto dalla giunta regionale.

Art. 13.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 80 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, nonché alla costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;

b) 20 per cento alla conclusione dei lavori subordinatamente alla presentazione di:

1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;

2) certificato di agibilità;

3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano.

2. La fideiussione di cui al comma 1, lettera *a*), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale.

3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera *b*), si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera *a*).

4. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a*), deve essere presentata alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di notificazione di cui all'art. 12, comma 8, pena la revoca del contributo.

5. La documentazione di cui al comma 1, lettera *b*), deve essere presentata alla struttura competente entro quarantotto mesi dalla data di inizio lavori.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera *b*), comporta la revoca del contributo mediante provvedimento del dirigente della struttura competente, con la restituzione, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, della parte di contributo erogata, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di cui al comma 1, lettera *a*), per pari importo.

7. La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 24 del regolamento regionale n. 1/2002, può concedere proroghe ai termini di cui ai commi 4 e 5 in presenza di gravi e documentati motivi.

8. Ai comuni ed all'ARER non è richiesta la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera *a*).

Art. 14.

Vigilanza e controlli

1. La struttura competente può disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare:

- a*) lo stato di attuazione;
- b*) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo.

2. I comuni possono disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'art. 5.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui € 1.550.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nello stato di previsione della parte spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l'edilizia abitativa) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 e vi si provvede mediante riduzione di annui € 1.550.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B.1. dell'allegato n. 1 al bilancio annuale e pluriennale.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle D'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle D'Aosta.

Aosta, 28 febbraio 2003

LOUVIN

03R0408

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 6.

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 16 del 15 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le iniziative dirette e gli interventi finanziari, di seguito denominati interventi, volti a promuovere in particolare:

- a*) la realizzazione di investimenti produttivi da parte di imprenditori singoli o associati;
- b*) la commercializzazione dei prodotti; *e*) l'associazionismo tra imprese.

3. La presente legge disciplina, inoltre, gli strumenti di programmazione e di monitoraggio diretti a coordinare e a migliorare l'efficacia degli interventi diretti allo sviluppo delle imprese, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

Art. 2.

Programma triennale per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi programmatici comunitari, nazionali e regionali, approva il programma triennale per lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato programma.

2. Il programma contiene:

- a*) la valutazione della consistenza strutturale ed economica del settore, articolata distintamente per l'industria e l'artigianato, dei principali ostacoli allo sviluppo del settore stesso e delle tendenze evolutive prevedibili;
- b*) lo stato di attuazione degli interventi in atto;
- c*) le linee di politica da perseguire per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente;
- d*) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, quantificando le risorse pubbliche da destinare al settore;

e) la suddivisione previsionale delle risorse pubbliche tra quelle di fonte comunitaria, statale, regionale e locale;

f) il coordinamento tra le risorse riservate al sostegno specifico del settore e quelle, relative ad altri settori, atte a determinare un favorevole contesto di economie esterne.

3. Il programma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, e può essere aggiornato annualmente, in tutto o in parte, per essere adattato all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni della sua realizzazione.

Art. 3.

Formazione del programma

1. Per la definizione dei contenuti del programma, la giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con il consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali, di quelli artigiani e dei lavoratori, nel rispetto dei metodi e dei tempi previsti dal Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000.

2. Per l'elaborazione dei contenuti del programma, la giunta regionale tiene conto delle risultanze delle attività svolte dall'osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato di cui all'art. 4.

3. Il triennio di vigenza del programma coincide con tre esercizi finanziari completi. La giunta regionale, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, sottopone al consiglio regionale la proposta di programma relativa al triennio successivo per la sua approvazione.

4. Il primo programma è approvato dal consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato

1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad una efficace programmazione di settore, è istituito, nell'ambito della struttura regionale competente in materia, l'osservatorio regionale dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato osservatorio.

2. Per il conseguimento delle sue finalità, l'osservatorio:

a) promuove studi, ricerche ed indagini, generali e specialistici, relativi all'industria e all'artigianato in ambito regionale;

b) organizza la raccolta e l'aggiornamento di dati statistici significativi;

c) effettua il monitoraggio dell'efficacia degli interventi pubblici a sostegno del settore;

d) realizza strumenti di informazione periodica;

e) realizza un centro di informazione e di documentazione sugli interventi pubblici a sostegno del settore da utilizzare anche per la formazione del programma di cui all'art. 2.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati che abbiano specifica competenza nei settori dell'industria e dell'artigianato.

4. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio.

Capo II

DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI

Art. 5.

O g g e t t o

1. Il presente capo detta la disciplina comune delle forme di intervento a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali aventi sede operativa in Valle d'Aosta, con particolare riguardo ai procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione degli interventi medesimi.

Art. 6.

Disposizioni generali

1. La dimensione delle imprese è quella definita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.

3. Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, l'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento medesimo.

Art. 7.

Tipologia dei procedimenti istruttori

1. Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica di cui all'art. 8 qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a euro 50.000 e all'istruttoria valutativa di cui all'art. 9 qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 50.000.

Art. 8.

Istruttoria automatica

1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.

2. La domanda di intervento è presentata alla struttura regionale competente per materia in relazione al settore oggetto dell'intervento, di seguito denominata struttura competente.

3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Art. 9.

Istruttoria valutativa

1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici, finanziari e occupazionali attesi, nonché della pertinenza, compatibilità ed impatto delle spese previste in relazione all'iniziativa oggetto dell'intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

2. La domanda di intervento è presentata alla finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta S.p.a.), che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.

3. Finaosta S.p.a. effettua l'istruttoria delle domande presentate e ne comunica l'esito alla struttura competente.

Art. 10.

Concessione, diniego e revoca degli interventi

1. La concessione, il diniego e la revoca degli interventi nei casi previsti dall'art. 14 sono disposti con deliberazione della giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di Finaosta S.p.a., sulla base delle garanzie offerte, qualora l'intervento sia concesso sotto forma di mutuo a tasso agevolato, di contributo in conto interessi o di prestito partecipativo.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, l'erogazione dei contributi in conto capitale, dei contributi in conto interessi, dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi è subordinata alla

verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.

Art. 11.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli interventi di cui alla presente legge, nonché l'individuazione di eventuali criteri cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, è demandata alla giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale stabilisce, altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed i criteri per l'erogazione degli interventi, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 12.

Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni

1. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concessa con deliberazione della giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.

4. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.

6. La cessione, l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui e prestiti partecipativi in corso di ammortamento.

7. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione degli stessi nella misura indicata al comma 3.

8. Nei casi di cui al comma 7, è ammessa, previa autorizzazione della giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

Art. 13.

Ispezioni e controlli

1. Le strutture competenti, anche avvalendosi di Finaosta S.p.a., possono disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla

presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'intervento.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché ad ogni documentazione necessaria.

Art. 14.

Revoca degli interventi

1. Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non adempia l'obbligo di cui all'art. 12, comma 1;
- b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro tre anni dalla data di concessione dell'intervento;
- c) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
- d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento.

2. La revoca dell'intervento è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'intervento medesimo, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'intervento, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.

3. La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, di prestiti partecipativi e di fidejussioni, a Finaosta S.p.a. l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'intervento può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 15.

Sanzioni

1. La revoca, anche parziale, dell'intervento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Capo III

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 16.

Strumenti di intervento

1. La Regione promuove la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese, singole o associate, di cui all'art. 5, mediante la concessione di contributi in conto capitale, di mutui a tasso agevolato, di contributi in conto interessi, di prestiti partecipativi e di fidejussioni.

2. Le spese di cui all'art. 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

3. Per le imprese operanti nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale, le spese di cui all'art. 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 75 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

Art. 17.

Iniziative finanziabili

1. Possono essere ammesse agli interventi di cui all'art. 16 le iniziative dirette alla dotazione, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa.

2. La giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di immobili, aree o altri beni di pertinenza funzionalmente connessi all'attività di impresa;

c) acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, automezzi e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa;

d) acquisto di programmi informatici di brevetti, di licenze di sfruttamento e di conoscenze tecniche, brevettate e non brevettate;

e) adozione di misure di tutela ambientale connesse al funzionamento di insediamenti produttivi;

f) adozione di misure per l'uso razionale dell'energia.

Art. 18.

Contributi in conto capitale

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

3. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

Art. 19.

Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e ai contributi in conto interessi è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 5.000.000 per le grandi imprese.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.

4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione e Finaosta S.p.a. per la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto interessi, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento del contributo in conto interessi.

Art. 20.

Prestiti partecipativi

1. I prestiti partecipativi sono concessi esclusivamente ad imprese costituite in forma di società di capitali e consistono in finanziamenti, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata e da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.

2. I prestiti partecipativi sono concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 17, comma 1, in misura non superiore al 70 per cento degli aumenti del capitale sociale o dei finanziamenti dei soci in conto aumento capitale sociale.

3. L'importo del prestito partecipativo non può essere inferiore a euro 150.000 e superiore a euro 1.000.000.

Art. 21.

Fideiussioni

1. Gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 possono essere assistiti da fideiussione prestata dalla Regione per il tramite di Finaosta S.p.a.

2. La fideiussione è prestata per una durata massima di dieci anni e non può superare il 50 per cento dell'importo dell'intervento.

3. La fideiussione può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 2.000.000.

4. La fideiussione può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente ed i suoi soci.

5. La fideiussione si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione del debitore principale.

6. I rapporti tra Regione e Finaosta S.p.a. sono disciplinati da apposita convenzione.

Capo IV

INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Art. 22.

Strumenti

1. La Regione promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante la realizzazione di iniziative dirette e la concessione di contributi.

Art. 23.

Iniziative dirette

1. Per le finalità di cui all'art. 22, la Regione provvede mediante la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento alle indagini conoscitive sui canali più efficaci di penetrazione nei diversi Paesi;

b) partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;

c) organizzazione di congressi, di seminari, di convegni e di dibattiti.

2. Per la realizzazione congiunta di programmi di attività diretti all'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente.

3. La giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività relativo all'anno successivo; per la definizione dei contenuti del programma, la giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali ed artigiani, nonché con gli istituti e gli enti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.

4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso finanziario di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato.

Art. 24.

Contributi

1. La Regione può concedere contributi alle imprese, singole e associate, di cui all'art. 5 per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e commerciale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime di *minimis*, fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

3. La giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare percentuale concedibile dei contributi, differenziandolo per imprese, singole o associate e per le diverse tipologie di investimento, nonché le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell'ambito delle seguenti categorie:

a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l'assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente la definizione dei relativi accordi;

b) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali;

c) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie.

Art. 25.

Limiti di spesa

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui all'art. 24 è di euro 2.500 e quello massimo è di euro 50.000.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Capo V

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONSORZI DI IMPRESE

Art. 26.

Beneficiari e strumenti

1. La Regione promuove l'associazionismo tra imprese mediante la concessione di diritti di superficie e di interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese industriali, tra imprese artigiane o tra piccole imprese industriali e imprese artigiane.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno cinque imprese.

Art. 27.

Diritti di superficie

1. Per la realizzazione di insediamenti produttivi, la Regione può concedere ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 26 un diritto di superficie su aree di proprietà regionale, di durata trentennale.

Art. 28.

Interventi

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 17, comma 1, la Regione può concedere ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 26 contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, mutui a tasso agevolato e fidejussioni nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 16, 18, 19 e 21.

2. Ad ogni impresa consorziata possono inoltre essere concessi, in regime di *de minimis* e per una sola volta, contributi pari a euro 5.000, la cui erogazione è subordinata all'avvenuto ottenimento della concessione edilizia relativa alla realizzazione dell'edificio consortile e contributi sulle spese di costituzione e di primo impianto, individuate dalla giunta regionale con propria deliberazione, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di euro 20.000.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a consorzi e società consortili di nuova costituzione, nonché a quelli costituiti nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.

Fondi di rotazione

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 19 e dei prestiti partecipativi di cui all'art. 20.

2. La giunta regionale può ripartire, secondo quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli interventi di cui al comma 1.

3. Al conto consuntivo della Regione sono allegati, per ciascun esercizio finanziario, i rendiconti sulla situazione dei fondi di cui al comma 1, al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30.

Gestione dei fondi di rotazione

1. I fondi di cui all'art. 29 sono alimentati per l'anno 2003 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso, in conto di capitale e in conto d'interessi, delle rate dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;

d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dagli articoli 12, comma 3, e 14, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'art. 9, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione dei fondi di rotazione, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.

Art. 31.

Fondi rischi

1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fidejussioni concesse ai sensi dell'art. 21, sono costituiti, presso Finaosta S.p.a., appositi fondi rischi.

2. Le modalità concernenti il funzionamento dei fondi rischi sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 21, comma 6.

Art. 32.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.394.434 per l'anno 2003 e in annui euro 1.394.434 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 9, comma 2, 13, comma 1, 19, comma 4 e 21, comma 6, 2.2.2.09 (Interventi promozionali per l'industria) e 2.2.2.10 (Interventi promozionali per l'artigianato) per le finalità di cui agli articoli 16, 22, 28 e 31, e visi provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 codice A.1.3. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 sono introitati al capitolo 7700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le

occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 marzo 2003.

LOUVIN

03R0409

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 1 del 15 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

03R0134

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 1 del 15 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 14/1998

1. L'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 14 (interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane) è sostituito dai seguenti:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La presente legge è diretta a favorire l'insediamento di attività produttive, lo sviluppo di nuova imprenditorialità ed il miglioramento e recupero ambientale di aree ed immobili produttivi degradati e dismessi.

2. La presente legge è diretta altresì a favorire la rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge opera nelle zone del territorio regionale in cui gli interventi diretti alle finalità di cui all'art. 1 non sono assistiti da misure agevolative previste dal vigente documento unico di programmazione (DOCUP) Obiettivo 2.».

Art. 2.

Sostituzione degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14/1998

1. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14/1998 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 3 (*Fondo per aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate*). — 1. La Regione costituisce presso la finanziaria ligure per lo sviluppo economico (F.I.L.S.E.) un fondo destinato alla realizzazione di aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate, così come definite dall'art. 10 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica e formazione professionale").

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, tramite la concessione di contributi in conto capitale enti locali o società miste a maggioranza pubblica per iniziative ricomprese nel piano di interventi di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 9/1999 e che siano dirette:

- a) al recupero di siti produttivi parzialmente o totalmente dismessi;
- b) all'approntamento di aree produttive parzialmente o totalmente libere;
- c) al miglioramento ambientale e al superamento del rischio ambientale di aree produttive;
- d) alla creazione di aree ecologicamente attrezzate o alla trasformazione di aree produttive insediate in aree ecologicamente attrezzate.

3. La giunta regionale approva i criteri di priorità e le modalità per la concessione dei contributi, per la gestione del fondo nonché per il trasferimento delle risorse finanziarie a F.I.L.S.E. S.p.a.

4. I rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.a. sono disciplinati mediante la stipulazione di apposita convenzione, contenente, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale e di monitoraggio degli interventi, nonché l'indicazione dei corrispettivi da attribuire a F.I.L.S.E. S.p.a. per le attività previste dalla presente legge.».

Art. 3.

Sostituzione degli articoli 4, 5, 6 e 7

1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 14/1998 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 4 (*Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani*). — 1. La Regione concede contributi in conto capitale per l'attuazione, negli ambiti territoriali di cui al comma 2 di progetti di investimento integrati e funzionalmente collegati diretti alla rivitalizzazione e alla riqualificazione dei centri urbani presentati congiuntamente da comuni e consorzi di piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, e/o commerciali e/o di servizi, con prevalenza numerica di imprese commerciali aventi sede operativa negli ambiti medesimi.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i comuni individuano, all'interno delle zone di cui all'art. 2, determinati ambiti territoriali ricadenti nei centri urbani, caratterizzati da una concentrazione di piccole e medie imprese industriali e/o artigiane e/o commerciali e/o di servizi che necessitano di un miglioramento delle condizioni di vivibilità e di fruibilità dei servizi stessi, da parte della collettività.

3. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 della commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001 ovvero nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE n. 70/2001 della commissione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001.

Art. 5.

Riconoscimento dei consorzi

1. I consorzi, per poter fruire dei contributi di cui alla presente legge, devono essere riconosciuti secondo i criteri e con le modalità approvate dalla giunta regionale.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale approva la tipologia degli interventi ammissibili, i criteri di priorità nonché le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 e ne riferisce alla commissione competente.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 gennaio 2003

p. Il presidente,

il vicepresidente: PLINIO

03R0135

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. 3.

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 15 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITÀ, COORDINAMENTO E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria attribuisce particolare importanza al settore dell'artigianato e disciplina le proprie attribuzioni nella materia al fine di:

a) tutelare, sviluppare e valorizzare le attività artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche e tradizionali;

b) assicurare autonoma rappresentanza e autotutela al settore mediante le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato nonché mediante la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane;

c) coordinare e rendere più efficaci gli interventi pubblici volti alla tutela e allo sviluppo del settore anche mediante la predisposizione di piani di intervento;

d) razionalizzare le competenze di intervento tra i vari soggetti operanti nel settore onde facilitare i rapporti delle imprese con la Regione, con il sistema delle autonomie locali, con gli organismi interessati.

Art. 2.

Beneficiari degli interventi regionali

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e la società consortili, anche in forma di cooperativa.

2. L'imprenditore e l'impresa artigiana devono possedere i requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

3. Gli interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che ottengano l'iscrizione al competente albo provinciale entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

4. Le provvidenze possono essere disposte a favore di imprese aventi una sede operativa in Liguria e che riguardino iniziative realizzate in tale ambito territoriale.

Art. 3.

Coordinamento e attuazione degli interventi

1. La Regione Liguria esercita la programmazione l'attuazione ed il controllo degli interventi a favore dell'artigianato.

2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e l'impiego delle risorse disponibili mediante la predisposizione di organici programmi di intervento pluriennali e piani annuali che favoriscano la partecipazione finanziaria anche di altri soggetti pubblici e dei privati sulla base di obiettivi prioritari volti a promuovere la nascita, la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane.

3. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto dell'artigianato può essere delegata a enti strumentali e/o funzionali regionali o affidata a organismi di diritto pubblico o a idonee strutture operative esterne secondo quanto previsto dalla presente legge.

4. Per la realizzazione, la ristrutturazione l'ampliamento di insediamenti artigiani si applicano le disposizioni di cui ai capi V - Sportello unico e VI - Procedure per le attività produttive, della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «Sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale».

TITOLO II

TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ
DELLE IMPRESE ARTIGIANE*Capo I*

DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
E DEI LORO CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI E ASSOCIAZIONI

Art. 4.

Imprenditore artigiano

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.

4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 5.

Definizione di impresa artigiana

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'art. 6, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa.

2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 6 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 6 e con gli scopi di cui al comma 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

6. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.

7. La commissione regionale per l'artigianato individua le attività, in particolare legate alle nuove professioni o caratterizzate per l'impiego di nuove tecniche produttive, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.

Art. 6.

Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi

gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

e) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

Art. 7.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo di cui all'art. 17.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'albo di cui all'art. 21 a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'albo i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

Capo II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO

Art. 8.

Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

1. Sono costituite quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato.

Sezione I

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 9.

Composizione delle commissioni

1. I componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e si compongono di quattordici membri di cui:

a) sei titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria;

b) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative della provincia;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;

d) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) il conservatore del registro delle imprese o suo delegato.

2. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della commissione provinciale purché siano pervenute alla Regione almeno sette designazioni, salvo l'integrazione della stessa commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.

3. In mancanza di almeno sette designazioni nel termine stabilito, il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro apposito termine, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni al tribuite alla commissione provinciale per l'artigianato.

4. I componenti di una commissione provinciale per l'artigianato di cui alle lettere b), c), e) del comma 1 non possono far parte di un'altra commissione provinciale.

5. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. La prima seduta della commissione è convocata dal componente più anziano di età, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione, ai componenti della commissione, del decreto di nomina. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il dirigente regionale competente.

7. Il presidente della commissione provinciale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

Qualora nella prima votazione non sia raggiunta tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento, viene eletto il vicepresidente.

8. Le commissioni provinciali durano in carica cinque anni.

9. I componenti delle commissioni provinciali decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal presidente della giunta regionale a seguito di tempestiva comunicazione del presidente della commissione stessa.

10. I componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 cessati dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti con decreto del presidente della giunta regionale sulla base di nuove designazioni.

11. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della commissione provinciale.

12. Le funzioni di segreteria della commissione provinciale, che dispone di una propria struttura organizzativa funzionalmente dipendente dal presidente della commissione stessa, vengono svolte da un funzionario della camera di commercio avente idonea qualifica ed appositamente incaricato dalla direzione della camera stessa, previa intesa con il presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 10.

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

a) curano la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione ed in particolare: accertano i requisiti di legge ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo anche ai fini della formazione degli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); provvedono all'iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione delle imprese dall'albo;

b) formulano proposte alla commissione regionale per l'artigianato e all'osservatorio regionale dell'artigianato per lo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e per la predisposizione di documentazione sulle attività artigiane;

c) formulano proposte ed esprimono pareri alla commissione regionale per l'artigianato per la promozione di iniziative volte alla ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo delle attività delle imprese artigiane, di aggiornamento tecnologico delle aziende e per la commercializzazione dei prodotti artigianali.

2. Le commissioni provinciali, in collaborazione con i comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, assicurano che le attività artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte all'albo provinciale di cui all'art. 17.

Le commissioni provinciali per l'artigianato assicurano la divulgazione delle informazioni all'utenza relativamente ai compiti loro assegnati in materia di tutela delle attività artigiane.

Art. 11.

Organizzazione e funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Le commissioni provinciali per l'artigianato, entro tre mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Le spese per il funzionamento e per le attività delle commissioni provinciali, dedotto l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 5 riscossi dalle camere di commercio, sono a carico della Regione e i rapporti tra la Regione e le camere di commercio sono disciplinati da apposita convenzione.

4. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle camere di commercio le quali sono tenute:

a) a trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, alla giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate nell'anno precedente;

b) a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

5. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato, spettano alle camere di commercio.

Art. 12.

Funzioni della Regione

1. La Regione può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni provinciali.

2. Nel caso in cui la commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il presidente della giunta regionale, previa diffida, scioglie la commissione provinciale e nomina un commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione provinciale fino alla ricostituzione della commissione stessa che deve avvenire entro sei mesi.

Sezione II

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 13

Composizione

1. I componenti della commissione regionale per l'artigianato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Essa è composta da:

a) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato della Liguria;

b) due esperti designati dalla Regione;

c) quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle associazioni regionali artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro con struttura regionale operante in Liguria.

3. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della commissione regionale, salvo l'integrazione della stessa commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.

4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 15, comma 6, per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Il presidente della commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il vicepresidente.

6. La commissione regionale dura in carica cinque anni.

7. I componenti della commissione regionale decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal presidente della giunta regionale.

8. Per i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 cessati dalla carica per qualsiasi causa si provvede alla sostituzione sulla base di nuova designazione.

9. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della commissione.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente alla categoria D nominato con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1.

Art. 14.

Funzioni

1. La commissione regionale per l'artigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione nonché di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Liguria avvalendosi dell'osservatorio regionale dell'artigianato;

c) esprime pareri in merito alla programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato;

d) coordina l'attività e le iniziative delle commissioni provinciali per l'artigianato mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese nonché mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;

e) formula proposte alla giunta regionale, comprese quelle di tipo promozionale, rivolte alla tutela, valorizzazione sviluppo dell'artigianato, in particolare di quello artistico, anche in collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato;

f) provvede in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla legge;

g) provvede agli adempimenti di cui all'art. 51 per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;

h) attribuisce la qualifica di «Maestro artigiano» di cui all'art. 55 previo accertamento del possesso dei requisiti.

2. Per le attività di cui alla lettera g) del comma 1 la commissione regionale può avvalersi delle camere di commercio.

Art. 15.

Organizzazione e strutture

1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione.

2. Per le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi la commissione regionale si avvale della struttura regionale competente per materia ai sensi delle norme sull'ordinamento degli uffici regionali. Il segretario della commissione dipende funzionalmente dal presidente della commissione per quanto attiene i compiti della commissione stessa.

3. Le spese per il funzionamento e l'attività della commissione regionale sono a carico della Regione. La giunta regionale, ove occorra, può procedere per tali spese a mezzo di un funzionario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia.

4. La commissione regionale predispone entro il 30 settembre di ogni anno un programma annuale di attività che viene approvato dalla giunta regionale. Tale programma comprende anche le attività dell'osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'art. 36, nonché le previsioni di spesa per il funzionamento e lo svolgimento delle attività della commissione regionale relative all'esercizio finanziario dell'anno cui fa riferimento il programma.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la commissione regionale presenta alla giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.

6. La commissione regionale, entro tre mesi dalla sua prima costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dota di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 16.

Funzioni della Regione

1. Nel caso in cui la commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il presidente della giunta regionale, previa diffida, scioglie la commissione stessa e nomina un commissario straordinario.

2. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.

Capo III

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 17.

Istituzione dell'albo

1. Sono istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli albi provinciali delle imprese artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane.

2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge nonché i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa aventi i requisiti di cui all'art. 7, sono tenuti ad iscriversi, rispettivamente, all'albo di cui al primo comma e alla sua separata sezione.

3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1 dell'art. 5, presenti domanda alla commissione provinciale di cui all'art. 8, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 4 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

5. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1 dell'art. 6, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al presente articolo le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

7. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al comma 1; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritte nella separata sezione di detto albo.

8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 23.

9. È garantito lo scambio gratuito dei dati in materia nei confronti della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni e della F.I.L.S.E. S.p.a.

10. La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato trattano, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), anche con l'ausilio di mezzi elettronici i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

Art. 18.

Domanda di iscrizione all'albo

1. Tutte le imprese artigiane, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività o di acquisizione dei requisiti di legge, devono presentare alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa domanda di iscrizione all'albo anche per via telematica o su supporto informatico e corredata delle eventuali autocertificazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda la commissione provinciale ne invia copia al comune sede dell'impresa con la richiesta di provvedere agli atti di istruttoria e di certificazione ai sensi della lettera a) quarto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

3. La commissione provinciale può provvedere all'iscrizione d'ufficio nell'albo, previa convocazione per audizioni degli interessati che possono farsi assistere, anche tramite delega, dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di fiducia.

4. Il comune invia gli atti di cui al comma 2 alla commissione provinciale entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta trascorsi inutilmente i quali la commissione stessa provvede direttamente agli adempimenti istruttori.

5. La commissione provinciale, verificata la sussistenza dei requisiti, anche in assenza dell'istruttoria comunale e sulla base degli elementi acquisiti direttamente, delibera l'iscrizione all'albo o il rigetto dell'istanza.

6. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dell'attività artigiana, come determinata dalla commissione provinciale per l'artigianato.

7. La decisione della commissione provinciale è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa; la decisione della commissione provinciale deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la commissione provinciale dà comunicazione della pervenuta domanda alla camera di commercio ai fini della annotazione nel registro delle imprese. La commissione provinciale comunica altresì alla camera di commercio le denunce di cui all'art. 19.

Art. 19.

*Denunce di modificazione
di sospensione e di cessazione di attività artigiana*

1. I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.

Art. 20.

Cancellazione dall'albo

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base delle denunce di cui all'art. 19 dispongono la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo medesimo fatta salva la facoltà dell'impresa di conservare su richiesta l'iscrizione all'albo nei casi e nei modi previsti dal comma 4 dell'art. 17.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla perdita dei requisiti così come accertato dalla deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato.

3. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nell'esercizio delle loro funzioni riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 nei riguardi di imprese iscritte all'albo ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni in merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

4. Le commissioni provinciali provvedono alla cancellazione d'ufficio dall'albo a seguito della perdita da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'art. 5 previa convocazione per l'audizione dei soggetti interessati che possono farsi assistere o rappresentare dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di propria fiducia.

Art. 21.

Separata sezione dell'albo delle imprese artigiane

1. Per l'iscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili.

2. Le relative domande e denunce devono essere presentate dagli amministratori che hanno la rappresentanza del consorzio o della società consortile.

Art. 22.

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte di eventuali terzi interessati degli ispettorati del lavoro, degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata.

2. Il ricorso contro le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato non sospende l'esercizio dell'attività artigiana.

3. I ricorsi in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modificazioni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla commissione regionale per l'artigianato, senza che sia

stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso al tribunale competente per territorio.

4. Le commissioni provinciali per l'artigianato provvedono d'ufficio a eseguire le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 23.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 260,00 a € 1.030,00 in caso di omessa iscrizione all'albo; in caso di omessa denuncia di cessazione di attività; in caso di omessa denuncia di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6;

b) da € 25,00 a € 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della denuncia di inizio o di cessazione di attività o di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) da € 20,00 a € 100,00 in caso di omessa denuncia di modificazione nello stato di fatto, o di sospensione dell'attività dell'impresa artigiana, o di presentazione di tali denunce oltre il sessantesimo giorno successivo alla data dell'evento;

d) da € 1.550,00 a € 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa di consorzio o società consortile non iscritti all'albo o alla separata sezione dello stesso.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o sub-delegati).

3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad essi spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) sono delegate alle camere di commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DI SPECIFICHE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Capo I

ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Art. 24.

Attività di estetista

1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista e del regolamento comunale di cui all'art. 27).

2. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

Art. 25.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990. A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato sentita la commissione di cui all'art. 28 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della medesima opportunamente motivato è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla richiesta con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

4. Per il trasferimento dell'attività di estetista in altra sede nell'ambito del territorio comunale il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Sono assoggettati all'autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della legge n. 1/1990, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

Art. 26.

Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 27.

Art. 27.

Regolamenti comunali

1. Al fine di disciplinare organicamente l'attività di estetista i comuni adottano regolamenti che indicano:

a) i criteri per consentire una adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio;

b) le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attività di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge n. 1/1990, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare; le modalità che devono essere osservate per l'espletamento dell'attività;

d) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;

e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al trasferimento dell'attività di estetista da parte del comune con l'indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell'istanza;

f) la disciplina degli orari, della pubblicità, delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto delle disposizioni vigenti;

g) le modalità di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella commissione di cui all'art. 28;

h) le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell'azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all'esercizio dell'attività;

i) i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalità.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1 sentito il parere della commissione di cui all'art. 28 ove a ciò non abbiano già provveduto in base alla previgente normativa.

Art. 28.

Composizione e funzioni della commissione comunale

1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'art. 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere parrucchiere ed affini), e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.

2. La commissione comunale così composta esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento di cui all'art. 27 e sul rilascio delle autorizzazioni.

Art. 29.

Norme igienico-sanitarie

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le aziende sanitarie locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'attività di estetista e accertano l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

2. I relativi rapporti sono inviati al comune competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 33, comma 2, o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 31.

3. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformità al modello approvato dalla Regione che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

Art. 30.

Formazione professionale

1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 31.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990 o senza l'autorizzazione comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge.

2. Le infrazioni al regolamento comunale sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 50,00 a € 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l'esposizione dell'avviso di cui all'art. 29, comma 3;

b) da € 100,00 a € 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;

c) da € 150,00 a € 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al comune.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai comuni che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Art. 32.

Sospensione, revoca e decadenza

1. Il sindaco previa diffida può sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 31.

2. Il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal sindaco:

a) quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;

b) quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne i seguenti casi nei quali il sindaco può consentire la sospensione dell'attività fino a diciotto mesi;

c) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;

d) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscono l'esercizio dell'attività;

e) per lavori di ristrutturazione dei locali.

Art. 33.

Norma transitoria

1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 27 le imprese che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzate a continuare l'attività stessa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1/1990.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'art. 27 il comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 31.

TITOLO IV

OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ARTIGIANATO

Capo I

ISTITUZIONE E ATTIVITÀ

Art. 35.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale.

Art. 36.

Osservatorio regionale dell'artigianato

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 35, la Regione istituisce, nell'ambito delle attività riguardanti l'artigianato, l'Osservatorio regionale dell'artigianato di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le strutture competenti per le attività economiche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali.

3. Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui all'art. 37 sono svolte dalla commissione regionale per l'artigianato integrata da:

a) il direttore, o suo delegato, dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Liguria;

b) il direttore, o suo delegato, di F.I.L.S.E. S.p.a.;

c) il direttore regionale, o suo delegato, della Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa;

d) i dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti o interessate per materia.

4. Nella prima seduta la commissione adotta a maggioranza un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

5. Alle riunioni della commissione possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo all'attività dell'Osservatorio stesso.

6. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate alla struttura regionale preposta all'artigianato.

Art. 37.

Attività dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio provvede:

a) alla individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale;

b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel programma statistico regionale di cui alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 34 (Norme sull'attività statistica regionale);

c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente l'archivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dell'artigianato in Liguria;

d) a fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili;

e) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;

f) ad assicurare la partecipazione della Liguria al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato, di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), mediante il collegamento della rete regionale collegata alla rete informatica del sistema in modo da rendere disponibili agli altri soggetti del Sistema e al Ministero i risultati delle attività realizzate in Liguria;

g) a diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio-economiche nonché i servizi relativi alla realtà artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati, anche attraverso l'organizzazione di specifiche attività di aggiornamento e di studio;

h) a favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nell'infrastruttura telematica «Liguria in rete».

2. La Regione per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio può stipulare convenzioni con enti e loro associazioni, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.

TITOLO V
RISORSE FINANZIARIE

Capo I

FONDO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 38.

Disciplina del Fondo

1. È istituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a. (F.I.L.S.E.) il «Fondo regionale per l'artigianato» finalizzato ad incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate.

2. Al Fondo confluiscono le disponibilità finanziarie destinate al comparto dell'artigianato dalla Regione, ivi compresa la quota parte del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 11 della legge regionale n. 9/1999, quelle recate da altre leggi statali o da programmi comunitari ad eccezione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Fondo è articolato in apposite sezioni comprendenti ciascuna una o più funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazione determinati dalle relative norme di riferimento.

Art. 39.

Gestione del Fondo

1. I rapporti tra la Regione e la F.I.L.S.E. S.p.a. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovrà prevedere:

- a) le modalità operative per la costituzione del Fondo;
- b) la precisazione delle fonti e delle entità delle risorse finanziarie che in esso devono confluire; con le eventuali specifiche finalizzazioni;
- c) le modalità e i tempi del conferimento alla F.I.L.S.E. nonché della gestione delle risorse stesse;
- d) gli obblighi generali e specifici della F.I.L.S.E. per la gestione operativa del Fondo;
- e) le modalità di informazione periodica e di rendicontazione alla Regione delle attività svolte;
- f) le modalità degli interventi di ispezione e controllo e di eventuale revoca della gestione da parte della Regione;
- g) la quantificazione degli oneri di gestione da riconoscere alla F.I.L.S.E. e le modalità di liquidazione degli stessi.

Art. 40.

Comitato tecnico per l'artigianato

1. È istituito con decreto del presidente della giunta regionale il comitato tecnico per l'artigianato composto da:

- a) un dirigente del dipartimento sviluppo economico della Regione che lo presiede, designato dall'assessore regionale competente;
- b) un esperto individuato dall'ente gestore;
- c) due esperti nelle materie economiche, giuridiche e aziendali, designati dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
- d) il direttore per la Liguria della S.p.a. Artigiancassa;
- e) un esperto designato da Unioncamere Liguri;
- f) il presidente della commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.).

2. I soggetti aventi titolo provvedono altresì a designare contestualmente i membri supplenti che sostituiscono i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

3. Il comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 41 e 43 nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini della concessione dei contributi.

4. Il comitato si dota di un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

5. Le funzioni di segreteria del comitato e le spese di funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della normativa regionale in materia di compensi e rimborsi spese per i membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

TITOLO VI

DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

Capo I

PROGRAMMA TRIENNALE E PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE

Art. 41.

Programma triennale

1. La giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'attività dell'Osservatorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sentite l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere), la Commissione regionale per l'artigianato, le organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani e dei lavoratori, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, propone il programma triennale al consiglio regionale per l'approvazione.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque tale termine la giunta regionale, effettuata la valutazione «ex ante», secondo i criteri e le norme vigenti in materia di programmazione, propone il programma al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 42.

Contenuti

1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina:

- a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
- b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse disponibili.

2. Il programma triennale può essere aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure previste per la sua approvazione, per adattarlo all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilità.

Art. 43.

Piano annuale degli interventi

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, approva il piano annuale degli interventi elaborato sulla base del programma triennale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente recate dal bilancio stesso.

2. Il piano individua i settori di intervento, le agevolazioni e i loro limiti, la determinazione delle tipologie degli investimenti ammissibili, le modalità per l'erogazione dei contributi.

Art. 44.

Disciplina degli interventi

1. I contributi possono essere concessi secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. In alternativa, le imprese possono richiedere che i contributi siano concessi secondo la regola *«de minimis»*.

2. Le domande per l'ottenimento delle provvidenze di cui alla presente legge relative a interventi localizzati nelle aree eligibili alle agevolazioni previste dai programmi comunitari e agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attività del proponente, non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei bandi relativi ai precitati programmi comunitari.

Capo II

PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 45.

Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano

1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle imprese artigiane, concede contributi a favore dell'Ente bilaterale ligure dell'artigianato (EBLIG), gestore del Fondo intercategoriale di sostegno (FIS), per le seguenti finalità:

a) sostegno alle imprese ad ai loro dipendenti nel caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva causata da eventi straordinari quali:

- 1) calamità naturali;
- 2) incendi;
- 3) interruzione di fonti energetiche non imputabile alle parti in causa;

b) sostegno alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti nei casi di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa determinate da:

- 1) crisi congiunturale;
- 2) riorganizzazione e ristrutturazione produttiva;
- 3) mancanza di lavoro non riconducibile a flessioni stagionali o ricorrenti;
- 4) mancato approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati per eventi non imputabili alle parti in causa;

c) sostegno agli imprenditori ed ai loro dipendenti, ivi compresi i soci lavoratori ed i collaboratori, colpiti da sinistri nel corso dell'attività lavorativa. Sono escluse le imprese non in regola con la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le imprese non in regola con l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni o modificazioni;

d) sostegno alla diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale ed in materia di sicurezza, in particolare servizi di studio, informazione, consulenza e formazione rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane;

e) sostegno allo sviluppo e al consolidamento della formazione continua fra gli imprenditori artigiani e dei loro dipendenti. In particolare i contributi saranno finalizzati alle seguenti attività:

- 1) ricerche ed analisi dei fabbisogni formativi;
- 2) definizione degli standard formativi;

3) monitoraggio e controllo della qualità;

4) progettazione e sperimentazione di interventi e di metodologie didattiche innovative in ambito formativo;

5) individuazione, formazione e coordinamento degli imprenditori artigiani le cui attività produttive vengano messe a disposizione per attività formative;

f) promozione di interventi in materia occupazionale.

2. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per l'esercizio della relativa attività ed applicare integralmente i contratti nazionali e regionali di lavoro.

3. Il contributo è concesso dalla Regione subordinatamente alla presentazione da parte dell'EBLIG del rendiconto di cui al comma 4.

4. Entro il primo trimestre di ogni anno l'EBLIG presenta alla Regione il rendiconto analitico relativo all'anno precedente da cui risultino le tipologie di intervento ammesse a contributo con l'utilizzo delle risorse regionali e per ciascuna di esse contenente:

- a) i soggetti beneficiari;
- b) gli importi dei relativi contributi concessi;
- c) le modalità operative seguite per l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 46.

Centri di assistenza

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane liguri, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese.

2. I centri di assistenza sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul territorio di ciascuna provincia.

3. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

4. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. I centri non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) alla gestione economica e finanziaria di impresa;
- d) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e) alla sicurezza, e alla tutela dei consumatori;
- f) alla tutela dell'ambiente;
- g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- h) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
- i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.

6. La Regione può avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

Art. 47.

Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica

1. La Regione Liguria promuove il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla Fondazione denominata «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6.

3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e la Fondazione, che prevede la costituzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, di un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro.

4. L'attuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma 6, devono rientrare tra i compiti dell'organizzazione consortile.

5. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra l'altro:

- a) le modalità ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi;
- b) i termini entro cui devono essere intraprese le iniziative previste dal comma 6;
- c) la percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla spesa sostenuta per l'attuazione di ciascuna di tali iniziative;
- d) l'importo massimo erogabile per ognuna di esse;
- e) le modalità per l'esercizio dei controlli regionali sull'attuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione.

6. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:

- a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro;
- b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter avviare la produzione vetraria;
- c) l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali;
- d) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;
- e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro.

7. La Regione concede contributi direttamente alla Fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria» per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale compreso la realizzazione del marchio di origine e qualità così come previsto all'art. 50.

8. La Regione concede altresì un contributo alla Fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria» per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.

9. La Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per l'istituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro.

10. L'ammontare dei contributi regionali varia tra il 40 per cento e l'80 per cento delle spese necessarie per perseguire le finalità previste dai commi 6, 7 e 8, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

11. La Regione concede i contributi entro un mese dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui al comma 6 sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui al comma 3.

12. La Regione liquida i contributi secondo le modalità indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della Fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», di idonea documentazione contabile comprovante l'ammontare delle spese sostenute.

13. Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8, la giunta può liquidare, su richiesta della Fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non può comunque superare il 40 per cento dell'importo totale annuale.

14. Su richiesta della Fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato a avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile.

15. La Fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un rendiconto di tutti i contributi ricevuti, con l'indicazione delle iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione;

16. La Regione esercita, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al comma 3, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione può richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sull'attività svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.

17. La giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto già eventualmente corrisposto nei casi di:

- a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui al comma 2;
- b) modificazione dell'atto costitutivo consistente nell'eliminazione dagli scopi consortili delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8;
- c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione;
- d) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione.

Capo III

ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E TIPICO DI QUALITÀ

Art. 48.

F i n a l i t à

1. La Regione promuove la tutela delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità.

2. Ai fini della presente legge sono considerate:

a) lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica;

b) lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento;

c) lavorazioni tipiche di qualità le produzioni e le attività che possiedono meriti tecnici, estetici o bontà di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell'applicazione delle tecniche esecutive.

3. Le suddette attività debbono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; è tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni identificate dalla commissione regionale per l'artigianato.

Art. 49.

Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualità

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.) ai sensi dell'art. 50 comma 1, possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità inoltrando apposita domanda alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

2. La commissione provinciale per l'artigianato, qualora sussistano i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle attività esercitate dai richiedenti, provvede ad una apposita annotazione nell'albo delle imprese artigiane riportando, altresì, la descrizione della particolare lavorazione attuata.

Art. 50.

Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità

1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono per ciascun settore di attività, sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. I disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, che si può avvalere di esperti e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente.

3. Alle imprese artigiane iscritte con apposita annotazione all'albo provinciale delle imprese artigiane del settore, è riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità.

4. La Commissione regionale per l'artigianato definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità che dovrà comunque riportare la dicitura «Regione Liguria» seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come «artistica» o «tradizionale» o «tipica di qualità» e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

5. La commissione provinciale per l'artigianato vigila sul corretto uso del marchio e, previa diffida, può sospendere e, nei casi di reiterata violazione, revocare la concessione all'uso del marchio di origine e qualità.

6. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

Art. 51.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 48 la Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'art. 52, promuove:

- a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione;
- b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualità;
- c) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
- d) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
- e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;
- f) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale e/o culturale sul territorio nazionale;
- g) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
- h) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
- i) la successione di impresa in caso di cessazione dell'attività, sopravvenuta invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, a favore dei familiari, dei dipendenti o dei soci a condizione che abbiano almeno tre anni di specifica esperienza lavorativa di tipo artigianale nel settore;
- j) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.

Art. 52.

Soggetti attuatori

1. Le Camere di commercio, le Associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL ed operanti in tutte le province liguri, le imprese artigiane in forma associata appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, l'EBLIG, possono presentare progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 51.

2. Le iniziative di cui all'art. 51 sono indicate nel piano annuale di cui all'art. 43.

Capo IV

FORMAZIONE E ISTRUZIONE ARTIGIANA

Art. 53.

Interventi per la formazione

1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel settore dell'artigianato, favorendo l'integrazione tra i sistemi formativi e l'alternanza scuola-lavoro, nonché la formazione a distanza e in azienda con particolare riguardo alle imprese del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità.

2. Le imprese artigiane possono essere chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di centri formativi aziendali, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale.

Art. 54.

Botteghe-scuola

1. Sono denominati «Botteghe-scuola» i laboratori delle imprese del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità diretti da un maestro artigiano.

2. La Regione, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalità di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un maestro artigiano.

3. Le botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative ai sensi dell'art. 53.

4. Nell'ambito della bottega-scuola, il maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacità tecnica adeguata.

Art. 55.

Maestro artigiano

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita, su richiesta dell'interessato, dalla Commissione regionale per l'artigianato al titolare di impresa del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

- a) anzianità professionale di almeno sette anni, maturata in qualità di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato di un'impresa definita artigiana ai sensi dell'art. 5 operante nei settori di cui al comma 1;
- b) per i titolari di impresa, elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

3. La Commissione regionale per l'artigianato rilascia la qualifica di maestro artigiano dopo aver verificato l'effettiva professionalità conseguita, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e l'attitudine personale del richiedente ad esercitare tale funzione.

Art. 56.

Promozione occupazionale

1. Al fine di promuovere e sostenere l'occupazione si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 57.

Sostegno ai giovani imprenditori artigiani

1. La Regione Liguria favorisce la nascita di nuove imprese artigiane formate da giovani attraverso una pluralità di agevolazioni.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese devono avere i seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, età del titolare non superiore ai trent'anni al momento della presentazione della domanda;

b) per le società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno due terzi dei soci che detengano almeno i due terzi del capitale non superiore ai trent'anni;

c) per le società di persone e cooperative, età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trent'anni.

3. Gli interventi e le modalità di sostegno sono definiti nel programma triennale previsto dall'art. 41 e sono finanziati con il Fondo regionale per l'artigianato di cui all'art. 38, al cui interno è costituita, per le finalità del presente articolo, una sezione apposita.

Capo V

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 58.

Interventi

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi:

a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi sulle iniziative attivate, gestite per il tramite di Artigiancassa S.p.a. o di altri soggetti gestori;

c) concessione di garanzie mediante il fondo regionale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) gestito per il tramite di Artigiancassa S.p.a. o di altri soggetti gestori.

2. F.I.L.S.E. Confart ed Artigiancassa S.p.a., nell'ambito delle reciproche autonomie, coordinano la rispettiva attività anche attraverso rapporti convenzionali.

Art. 59.

Interventi tramite gli organismi fidi

La Regione concede contributi al Consorzio fra le cooperative artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle cooperative artigiane di garanzia o dal Confart stesso:

a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi;

b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale vincolare fondi a garanzia, prestare fidejussioni;

c) realizzare attività a favore delle cooperative e dei soci delle stesse dirette all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato nonché all'elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma;

d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative.

2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonché le modalità di concessione delle provvidenze.

Art. 60.

Statuti degli organismi fidi

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione Liguria, un membro in rappresentanza dell'Unioncamere Liguri e quattro membri due per ciascuna associazione regionale dell'artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentatività a livello regionale ed in tutte le province liguri;

c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente del collegio sindacale con funzioni di presidente iscritto al registro dei revisori contabili;

d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici dell'art. 59 della presente legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le cooperative provvedono ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) presenza nel consiglio di amministrazione di: un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e un membro per ciascuna associazione provinciale dell'artigianato rappresentata nel CNEL ed avente adeguata rappresentatività sul territorio;

c) designazione da parte della provincia, nel cui territorio ha sede la cooperativa di un componente del collegio sindacale con funzioni di presidente iscritto al registro dei revisori contabili;

d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalità mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

Art. 61.

Interventi tramite l'Artigiancassa S.p.a.

1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni già stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.a., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammini-

strativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del fondo previsto dalla legge n. 949/1952, attingendo anche da fondi comunitari.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

3. La Regione destina altresì propri conferimenti alla predetta sezione del fondo per realizzare le finalità di cui al comma 4.

4. La giunta regionale, sulla base del programma triennale, con il piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalità di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;

b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;

c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

5. Per l'attuazione degli interventi dei cui al comma 4, l'Artigiancassa S.p.a. si avvale del comitato tecnico regionale di valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data 24 maggio 2001 della Conferenza unificata ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 62.

Fondo regionale di garanzia

1. La Regione effettua propri conferimenti al fondo regionale di garanzia di cui alla legge n. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge n. 949/1952, e successive modificazioni.

2. Il piano annuale degli interventi indica le modalità per la concessione dei conferimenti.

3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e l'Artigiancassa S.p.a., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112/1998, la gestione degli interventi di cui al comma 1 è effettuata dall'Artigiancassa S.p.a. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il Confart.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63.

Norme transitorie e finali

1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, anche nella sua composizione integrata, nonché il comitato tecnico consultivo per l'artigianato e il comitato tecnico regionale presso l'Artigiancassa S.p.a. sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine continuano ad operare le commissioni, i comitati e gli altri organi consultivi previsti dalla previgente normativa.

2. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti sul bilancio 2002 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio ai sensi delle medesime disposizioni.

3. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi della medesima nonché per la loro revoca prescindendo dal parere dei comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma triennale di cui all'art. 41 deve essere proposto dalla giunta al consiglio regionale, per l'approvazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono fatti salvi i rapporti già attivati mediante la concessione della garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 38, e si prescinde, per la dichiarazione di decadenza ed inefficacia della garanzia nonché per la liquidazione delle competenze a favore degli istituti di credito interessati, dal parere dei comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge.

6. Ai componenti delle commissioni e dei comitati previsti dalla presente legge, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella «A» allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni).

7. Lo schema di convenzione di cui all'art. 47, comma 3, da stipulare tra la Regione Liguria e la fondazione denominata «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», con sede in Altare, è quello approvato dalla giunta regionale in data 7 giugno 2002 quale proposta al consiglio n. 18 e la somma di € 30.987, 57 impegnata sul capitolo 7820 «Contributi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica» del bilancio per l'esercizio 2001, è destinata esclusivamente alla attuazione delle iniziative previste dall'art. 47, comma 7.

Capo II

ABROGAZIONI

Art. 64.

Abrogazioni

1. Nella legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «istruzione scolastica» e «formazione professionale») sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7.

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

legge regionale 15 giugno 1973, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato);

legge regionale 24 luglio 1973, n. 26 (Interventi per lo sviluppo dell'artigianato);

legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2 (Interventi finanziari a favore dell'artigianato);

legge regionale 16 giugno 1978, n. 28 (Modifica e rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2, e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, riguardanti interventi per l'artigianato);

legge regionale 28 marzo 1979, n. 10 (Aumento della fidejussione sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 38);

legge regionale 24 marzo 1980, n. 17 (Disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

legge regionale 2 novembre 1982, n. 41 (Aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978, n. 38, e 28 marzo 1979, n. 10);

legge regionale 22 giugno 1983, n. 25 (Interventi volti all'incentivazione di operazioni di leasing per l'incremento della produttività delle imprese artigiane);

legge regionale 17 dicembre 1984, n. 53 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico);

legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 (Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 (Interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane);

legge regionale 23 novembre 1992, n. 33 (Costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato);

legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria);

legge regionale 14 settembre 1993, n. 50 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista»);

legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Modifica della legge 28 agosto 1989, n. 41 «Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane»);

legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Interventi regionali a favore del Fondo intercategoriale di sostegno «F.I.S.»);

legge regionale 6 aprile 1995, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 «Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria» e della legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 «Interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane»);

legge regionale 20 aprile 1995, n. 30 (Norme per l'elezione dei componenti elettivi delle commissioni provinciali per l'artigianato);

legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 (Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane);

legge regionale 30 ottobre 1995, n. 50 (Modifica della legge regionale 20 aprile 1995, n. 30 «Norme per l'elezione dei componenti elettivi delle commissioni provinciali per l'artigianato»);

legge regionale 1° marzo 1996, n. 8 (Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 «Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane»);

legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2 e alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 28, recante interventi finanziari a favore dell'artigianato);

legge regionale 3 dicembre 1996, n. 50 (Norme in materia di nomina di componenti delle commissioni provinciali e ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 30);

legge regionale 20 gennaio 1997, n. 4 (Modificazione alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 50, recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista»);

legge regionale 28 maggio 1997, n. 20 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 «Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria»);

legge regionale 6 novembre 1997, n. 43 (Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato);

legge regionale 11 dicembre 1997, n. 47 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 «Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria»);

legge regionale 27 dicembre 1999, n. 45 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 «Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane»);

legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4 (Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 «Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane»);

legge regionale 15 novembre 2001, n. 39 (Interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 65.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2003, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVI «Artigianato» alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 16.101 - Interventi a tutela dell'artigianato (ridenominata);

LP.B. 16.201 - Politiche di sviluppo dell'artigianato (ridenominata).

2. Agli oneri per l'esercizio 2003 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 63, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento».

4. Agli oneri derivanti dall'art. 11 «Organizzazione e funzionamento delle Commissioni» si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.103 «Spesa per le deleghe agli enti locali».

5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4, per gli esercizi successivi, si provvede con i relativi bilanci.

6. Sono mantenute nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale area XVI «Artigianato», in relazione a quanto previsto dall'art. 64 «Abrogazioni», fino ad esaurimento della loro funzione e dei relativi stanziamenti le seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 16.103 - Agevolazioni al credito per l'artigianato;

U.P.H. 16.202 - Interventi promozionali per l'artigianato - contributi in annualità;

U.P.R. 16.203 - Agevolazioni al credito per l'artigianato;

U.P.B. 16.204 - Agevolazioni al credito per l'artigianato - contributi in annualità;

U.P.B. 16.205 - Sviluppo associazionismo nell'artigianato;

U.P.B. 16.206 - Sviluppo associazionismo nell'artigianato - contributi in annualità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 gennaio 2003

p. il presidente,

il vicepresidente: PLINIO

03R0136

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 2002, n. 10.

Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 «Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio», e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera a.2 del comma 4 dell'art. 1 del regolamento n. 3/2000, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituita:

«a.2. apertura o ampliamento di grandi strutture di vendita mediante la concentrazione o l'accorpamento di esercizi attivi all'atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della legge n. 426/1971, aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998.

La domanda deve essere accompagnata da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:

1) per coloro che hanno esercitato l'attività di vendita fino al rilascio dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998;

2) per i dipendenti fino all'attivazione della grande struttura di vendita.

Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l'azienda o singoli rami d'azienda al fine di consentire l'apertura o l'ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi».

Art. 2.

1. L'art. 35 del regolamento n. 3/2000, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

«Art. 35 (Autorizzazioni quali atti dovuti). — 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998, l'autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi:

a) apertura o ampliamento di una media struttura di vendita mediante la concentrazione o l'accorpamento di esercizi attivi all'atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della legge n. 426/1971 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998.

b) ampliamento di una grande struttura di vendita conseguito mediante l'accorpamento di esercizi attivi all'atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della

legge n. 426/1971 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998.

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere accompagnate da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l'attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:

1) per coloro che hanno esercitato l'attività di vendita, fino al rilascio dell'autorizzazione richiesta ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998;

2) per i dipendenti fino all'attivazione della superficie di vendita autorizzata.

Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l'azienda o singoli rami d'azienda al fine di consentire l'apertura o l'ampliamento della media o l'ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. Nei casi di ampliamento di grandi strutture è comunque necessaria la convocazione della conferenza di servizi.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 14 novembre 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/11068 del 14 novembre 2002

03R0176

REGOLAMENTO REGIONALE 27 dicembre 2002, n. 12.

Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 «Nuovo sistema tariffario»

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

1. Il comma 6, dell'art. 25 del regolamento n. 5/2002 «Nuovo sistema tariffario», è sostituito dal seguente:

«6. Per ottenere il diritto alla circolazione gratuita gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A3, al comune di residenza, se competente per

l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 22/1998. Qualora il comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla provincia nell'ambito della quale è ubicato il comune stesso. All'atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all'allegato A3.».

2. Il comma 7, dell'art. 25 del regolamento n. 5/2002, è sostituito dal seguente:

«7. Il diritto alla circolazione gratuita è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di libera circolazione, conforme all'allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione, per il rilascio della tessera di libera circolazione, gli interessati devono versare a favore degli enti locali affidanti di cui al comma 6, un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe».

3. Il comma 2, dell'art. 26 del regolamento n. 5/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Con decorrenza dal 1° agosto 2003, hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto, espletati con contributo pubblico regionale o locale, le seguenti categorie di cittadini residenti in Lombardia:

a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al sessantasette per cento o equiparato e loro eventuali accompagnatori. Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute qualora il reddito personale imponibile del richiedente, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a due volte l'ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) pensionati di età superiore ai sessantacinque anni titolari di pensione minima o integrata al minimo, corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale o dalla cassa di previdenza dei lavoratori autonomi, e non titolari di altri redditi, esclusi quelli derivanti dalla proprietà dell'alloggio di abitazione. Nel caso di coniugi, anche se entrambi pensionati, le agevolazioni tariffarie spettano qualora il cumulo dei redditi imponibili percepiti dagli stessi, con esclusione del reddito dell'alloggio di abitazione, non sia superiore a due volte e mezzo l'ammontare del trattamento annuo minimo di pensione corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale».

4. Il comma 4, dell'art. 26 del regolamento n. 5/2002, è sostituito dal seguente:

«4. Le agevolazioni tariffarie sono determinate, per entrambe le categorie di cui al comma 2, nella misura del 60%».

5. Il comma 5, dell'art. 26 del regolamento n. 5/2002, è sostituito dal seguente:

«5. Per ottenere il diritto alle agevolazioni tariffarie gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A5, al comune di residenza, se competente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. I comuni possono affidare alla provincia di appartenenza, previo accordo, le funzioni relative al rilascio delle tessere di agevolazione tariffaria ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 22/1998. Qualora il comune di residenza del richiedente non sia ente affidante, la domanda deve essere presentata alla provincia nell'ambito della quale è ubicato il comune stesso. All'atto della presentazione della domanda viene richiesto al cittadino, ai fini dell'attività di monitoraggio, la compilazione del questionario di cui all'allegato A6».

6. Il comma 6, dell'art. 26 del regolamento n. 5/2002, è sostituito dal seguente:

«6. Il diritto alle agevolazioni tariffarie è riconosciuto ai titolari di apposita tessera di agevolazione tariffaria, conforme all'allegato A4. A parziale copertura dei costi di emissione per il rilascio della tessera di agevolazione tariffaria, gli interessati devono versare a favore

degli enti locali affidanti di cui al comma 5, un importo pari a due volte la tariffa della prima classe chilometrica della TUR di seconda classe».

7. Il comma 1, dell'art. 27 del regolamento n. 5/2002, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali affidanti sono tenuti ad inviare alla Regione con frequenza annuale un rapporto inerente l'attività di monitoraggio delle tessere di libera circolazione ed agevolazione tariffario».

8. Gli allegati A3, A4, A5 e A6 del regolamento n. 5/2002, sono sostituiti dai seguenti:

(Omissis).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 27 dicembre 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale numero 7/11596 del 20 dicembre 2002

03R0177

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2002, n. 13.

Attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 79/2000, in materia di revoca della qualifica di primo acquirente ai soggetti che operano ai sensi del Reg. CEE 3950/1992 e del Reg. CE 1392/2001.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità operative necessarie all'attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 79/2000, disciplinanti la revoca della qualifica di primo acquirente in caso di mancata trattenuta, ovvero in caso di mancata acquisizione di idonee garanzie.

Art. 2.

Definizioni

2. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) *Acquirente*: è un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento/trasformazione o per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

b) *Albo acquirenti*: è l'albo nel quale i soggetti che intendono acquistare latte direttamente dai produttori devono essere iscritti per poter operare, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia. L'iscrizione all'albo regionale del soggetto che intende acquistare latte dai produttori viene effettuata dall'amministrazione regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

c) *Revoca*: per revoca si intende la cancellazione dall'albo regionale dei soggetti primi acquirenti;

d) *Reiterazione*: si rileva reiterazione quando nei cinque anni successivi alla prima infrazione accertata con provvedimento esecutivo, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 79/2000, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa fattispecie.

Art. 3.

Revoca del riconoscimento

1. In presenza di reiterazione della violazione di mancata trattata o di mancata acquisizione di idonee forme di garanzia, di cui all'art. 1, comma 5, della n. 79/2000, da parte di un soggetto primo acquirente, la Regione procede alla cancellazione dall'albo acquirenti.

2. La revoca del riconoscimento ha decorrenza dai sei mesi successivi alla data di notifica al soggetto interessato dell'atto di revoca.

3. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria in merito alla infrazione oggetto del presente regolamento sono in ogni caso dovute anche in caso di revoca del riconoscimento.

Art. 4.

Pubblicità della revoca

1. Al fine di dare opportuna informazione a tutti gli operatori del settore e in prima istanza ai produttori conferenti dell'acquirente cui è stato revocato il riconoscimento in merito all'atto di revoca adottato, la Regione assume le seguenti iniziative:

a) notifica il provvedimento di revoca al soggetto primo acquirente interessato;

b) pubblica il decreto di revoca del riconoscimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia;

c) invia a tutti i produttori, che al momento dell'adozione dell'atto di revoca risultavano conferenti dell'acquirente revocato, specifica nota informativa comunicando la data dalla quale avrà decorrenza l'atto di revoca.

Art. 5.

Ripristino del riconoscimento

1. Trascorsi sei mesi di inattività dalla data di esecutività della revoca del riconoscimento il soggetto primo acquirente revocato può presentare nuova istanza per chiedere di essere nuovamente iscritto all'albo acquirenti regionale.

2. La Regione, espletata la necessaria attività istruttoria e in presenza degli specifici requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, rilascia un nuovo riconoscimento e procede alla conseguente iscrizione all'albo acquirenti regionale.

Art. 6.

Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dagli adempimenti previsti per la campagna 2002/2003.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale numero 7/11697 del 23 dicembre 2002

03R0178

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2002, n. 14.

Attuazione dell'art. 13 del regolamento CE 1392/2001, in materia di revoca della qualifica di primo acquirente.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'art. 13 del regolamento CE 1392/2001, le modalità operative necessarie all'attuazione del procedimento di revoca della qualifica di primo acquirente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) *Acquirente*: è un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento/trasformazione o per cederli a una o più imprese dedite, al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

b) Albo acquirenti: è l'albo nel quale i soggetti che intendono acquistare latte direttamente dai produttori devono essere iscritti per poter operare, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia. L'iscrizione all'albo regionale del soggetto che intende acquistare latte dai produttori viene effettuata dall'amministrazione regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

c) Revoca: per revoca si intende la cancellazione dall'albo regionale dei soggetti primi acquirenti;

d) Reiterazione: si rileva reiterazione quando nei cinque anni successivi alla prima infrazione accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa fattispecie.

Art. 3.

Revoca del riconoscimento

1. In presenza di violazione di obblighi che comporta la revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 13 del regolamento CE 1392/2001, la Regione procede alla cancellazione dall'albo acquirenti.

2. La revoca del riconoscimento ha decorrenza dai sei mesi successivi alla data di notifica al soggetto interessato dell'atto di revoca.

3. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria in merito alla infrazione oggetto del presente regolamento sono in ogni caso dovute anche in caso di revoca del riconoscimento.

Art. 4.

Pubblicità della revoca

1. Al fine di dare opportuna informazione a tutti gli operatori del settore e in prima istanza ai produttori conferenti dell'acquirente cui è stato revocato il riconoscimento in merito all'atto di revoca adottato, la Regione assume le seguenti iniziative:

a) notifica il provvedimento di revoca al soggetto primo acquirente interessato;

b) pubblica il decreto di revoca del riconoscimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia;

c) invia a tutti i produttori, che al momento dell'adozione dell'atto di revoca risultavano conferenti dell'acquirente revocato, specifica nota informativa, comunicando la data dalla quale avrà decorrenza l'atto di revoca.

Art. 5.

Ripristino del riconoscimento

1. Trascorsi sei mesi di inattività dalla data di esecutività della revoca del riconoscimento, il soggetto primo acquirente revocato può presentare nuova istanza per chiedere di essere nuovamente iscritto all'albo acquirenti regionale.

2. La Regione, espletata la necessaria attività istruttoria e in presenza degli specifici requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, rilascia un nuovo riconoscimento e procede alla conseguente iscrizione all'albo acquirenti regionale.

Art. 6.

Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dagli adempimenti previsti per la campagna 2002/2003.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale numero 7/11698 del 23 dicembre 2002

03R0179

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 1.

Integrazioni al regolamento regionale 16 luglio 2001, n. 5 «Regolamento per il funzionamento della conferenza dell'ambito territoriale ottimale (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, art. 6)».

(Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 28 febbraio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 8 del regolamento è aggiunto il seguente comma 7:

«Per L'ATO Città di Milano le funzioni di presidente della conferenza possono essere disgiunte da quelle dell'ente locale responsabile del coordinamento».

2. L'art. 9, punto 1 del comma 1 è modificato come di seguito:

«svolge funzioni di presidente della conferenza, ad eccezione di quanto previsto all'art. 8, comma 7».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 26 febbraio 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/12208 del 21 febbraio 2003

03R0221

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 2003, n. 2.

Regolamento in attuazione della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 «Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta».

(Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 7 marzo 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti generali

1. L'area del complesso deve essere recintata con siepi od altre schermature il più possibile naturali.

2. Il suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche.

3. Il servizio di ricevimento e accettazione è svolto in apposito locale nel quale devono essere esposte l'autorizzazione all'esercizio, le tariffe dei servizi offerti e la planimetria generale del complesso; devono inoltre essere esposti il provvedimento di classificazione, il regolamento dell'azienda ricettiva ed il nome del responsabile della gestione, se designato.

4. I posti auto pertinenziali al complesso ricettivo, separati o connessi alle piazzole, non devono essere in numero inferiore alle piazzole e alle unità abitative.

5. Il parcheggio esterno, se previsto, deve essere situato nelle immediate vicinanze dell'entrata.

6. L'area deve essere dotata di adeguato impianto di illuminazione e di camper-service atto allo scarico dei serbatoi di accumulo delle acque luride dei mezzi mobili di pernottamento.

7. I locali di uso comune devono essere riscaldati nel periodo invernale.

8. All'interno dell'area ricettiva devono essere realizzati gli accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 236 del 16 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Le indicazioni rivolte ai campeggiatori devono essere, di norma, plurilingue ed in braille.

Art. 2.

Piazzole

1. Le piazzole riservate ai turisti provvisti di mezzo autonomo di pernottamento devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla planimetria generale del complesso.

2. La dimensione minima è di mq 45; è tuttavia consentita la realizzazione di piazzole di dimensione inferiori sino al cinquanta per cento della misura minima stabilita, purché il loro numero non superi il quindici per cento del totale delle piazzole complessivamente autorizzate.

3. Per la determinazione della capacità ricettiva, si assume come parametro lo standard medio massimo di quattro persone. È data facoltà al gestore di applicare standard inferiori.

Art. 3.

Allestimenti minimi

1. S'intendono per allestimenti minimi le unità abitative mobili e le unità abitative fisse per destinazione. Le unità abitative devono essere strutturate per ospitare un equipaggio medio massimo di 4 persone.

2. Sono unità abitative mobili quelle che presentano i requisiti del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2001.

3. Le nuove unità abitative fisse per destinazione, realizzate secondo le prescrizioni igieniche e di sicurezza, devono avere altezza interna media non inferiore a m 2,40 riducibile a m 2,10 per i comuni montani. Il locale bagno, ove previsto, deve avere una superficie non inferiore a mq 3.

4. L'arredamento minimo delle unità abitative fisse comprende, oltre alla normale dotazione un lavandino con acqua corrente calda e fredda.

5. Deve essere garantito il riscaldamento nel periodo invernale.

Art. 4.

Pre-ingressi

1. Sui mezzi mobili di pernottamento possono essere installati, senza preventiva richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, pre-ingressi in materiale rigido, smontabile e trasportabile, purché non coprano una superficie superiore a mq 12 e non superino di oltre 25 cm il mezzo di cui costituiscono pertinenza.

2. Non sono considerate pre-ingressi le tende o le verande parasole in tela o in altro materiale rimovibile.

3. La ristrutturazione dei pre-ingressi o la realizzazione di nuovi deve conformarsi alla tipologia stabilita dal gestore dell'azienda ricettiva.

Art. 5.

Servizi igienico-sanitari comuni

1. I locali in muratura o prefabbricati nei quali sono collocati i servizi igienico-sanitari devono essere illuminati ed aerati naturalmente con aperture o finestrate preferibilmente a vasistas. In carenza di idonea aereo-illuminazione devono essere installati dispositivi meccanici di aspirazione per i ricambi di aria. Oltre all'impianto di illuminazione, deve essere previsto quello di erogazione di acqua calda.

2. L'altezza dei locali non può essere inferiore a mq 240. Le pareti devono essere idoneamente rivestite fino ad un'altezza di due metri, ad eccezione dei locali doccia, da rivestire completamente.

3. I gruppi di servizi sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno, onde evitare che l'utente più distante debba percorrere più di 200 mt per raggiungerli. Tale distanza sarà ridotta a mt 150 in caso di campeggi situati oltre i 1000 mt di altitudine.

4. Il vano dei gabinetti deve avere una superficie minima di mq 1,20. Devono essere installati vasi preferibilmente fissati alla parete o del tipo alla turca con bordo rialzato; negli spazi antistanti, è obbligatorio sistemare più lavabi o un unico lavabo con più punti di erogazione di acqua calda e fredda. Ciascun punto di erogazione deve essere dotato di specchio, mensola di appoggio e presa elettrica.

5. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime di mq 1,20, o di mq 1,50 se dotate di uno spazio antidoccia-spogliatoio. Può essere previsto un vano antidoccia-spogliatoio comune di dimensione adeguata al numero delle docce servite, dotato di asciugacapelli.

6. Nei servizi igienici o nei locali antistanti devono trovarsi distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati, distributori di sapone liquido o in polvere, e raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

7. Presso i locali di servizio devono essere collocate prese d'acqua con relative lance.

8. Il materiale occorrente per le operazioni di pulizia, da compiersi almeno due volte al giorno, deve essere collocato in apposito locale di servizio chiuso al pubblico.

9. Le unità abitative e le piazzole dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate non si computano al fine della determinazione del rapporto tra servizi idrosanitari comuni e numero di persone ospitabili.

10. I servizi igienici per disabili, con camerino completo di lavabo, wc e doccia, sono obbligatori nella misura di: un servizio fino a 500 persone ospitabili e uno ogni 500 ulteriori; indipendentemente dalla classificazione della struttura.

Art. 6.

Docce all'aperto, lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria

1. Vicino alle spiagge ove si effettua la balneazione e alle piscine devono essere posizionate docce all'aperto, con idonea pavimentazione.

2. I lavelli per stoviglie e i lavatoi per la biancheria possono essere installati in un locale coperto o all'aperto; in prossimità, devono essere collocati contenitori di rifiuti.

3. È consentita l'installazione di macchine lavatrici garantendo la presenza dei lavatoi.

Art. 7.

Approvvigionamento idrico

1. La dotazione minima totale di acqua è fissata in trecento litri per persona e per giorno, dei quali almeno centocinquanta devono essere potabili.

2. L'eventuale erogazione di acqua non potabile, dovrà essere segnalata con apposita indicazione grafica chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

3. L'acqua potabile deve provenire dall'acquedotto comunale o, in mancanza, da altre fonti dichiarate potabili dall'autorità competente.

4. Nel caso che l'approvvigionamento non derivi da acquedotto comunale o da sorgente a gettata costante è necessario installare serbatoi di riserva della capacità minima di cinquanta litri per persona ospitata per giorno, oppure munire l'esercizio ricettivo di motori o di gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

5. Se previsto, il servizio di lavaggio delle autovetture o delle roulotte deve essere effettuato solo su apposita platea impermeabile con idonei scarichi.

Art. 8.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani l'area ricettiva deve essere dotata almeno di un raccoglitore ogni tre piazzole o di spazi per la raccolta differenziata, laddove il servizio è stato attivato.

2. All'interno dell'area ricettiva è consentita la sosta dei rifiuti per non più di 24 ore; entro tale periodo gli stessi devono essere rimossi e raccolti in apposita area attrezzata, in attesa del conferimento al servizio predisposto dal comune di competenza per territorio.

Art. 9.

Animali domestici

1. Qualora il gestore del complesso consenta l'introduzione di animali domestici, si osservano le seguenti precauzioni:

- a) gli animali non devono entrare nei locali di uso comune e devono essere custoditi in modo da non arrecare danni e molestie;
- b) per ciascuno di essi è richiesto apposito libretto sanitario.

Art. 10.

Aree di sosta

1. Le nuove aree di sosta di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere dotate di:

- pozzetto di scarico autopulente o camper service;
- vuotatoio;
- erogatore di acqua potabile per carico acqua;
- contenitori per la raccolta dei rifiuti effettuata secondo le disposizioni comunali;
- apposita pavimentazione con materiale che ne garantisca la permeabilità;
- almeno due servizi igienici di cui uno per portatori di handicap;
- toponomastica della città.

2. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'accesso deve essere custodito.

Art. 11.

Requisiti per la classificazione delle aziende

1. I requisiti per la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta sono indicati negli allegati A) e B) del presente regolamento del quale fanno parte integrante. Anche i complessi già funzionanti devono presentare alla provincia competente per territorio una dichiarazione contenente tutti gli elementi necessari per la classificazione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 4 marzo 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/12215 del 28 febbraio 2003

ALLEGATO A

REQUISITI OBBLIGATORI PER I CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	STELLE			
	1	2	3	4
DENSITÀ RICETTIVA (1)				
mq. 28 per persona	x			
mq. 32 per persona		x		
mq. 38 per persona			x	
mq. 45 per persona				x
PRESTAZIONE DI SERVIZIO				
SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA - INFORMAZIONI				
Assicurato 8/24 ore	x			
Assicurato 10/24 ore		x		
Assicurato 12/24 ore			x	
Assicurato 16/24 ore				x
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE				
1 addetto disponibile a chiamata fino a 600 ospiti effettivamente presenti	x	x	x	x
1 addetto fino a 1200 ospiti effettivamente presenti	x	x	x	x
1 addetto in più ogni 1000 ospiti oltre 1200	x	x	x	x
SERVIZIO CUSTODIA VALORI				
Assicurato			x	x
DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO				
Cartellino: per tutto il personale	x	x	x	x
Divise: per tutto il personale			x	x
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE				
Dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno 1 lingua)		x		
Dal personale di ricevimento portineria e informazioni (almeno 2 lingue)			x	x
Dal personale in servizio (almeno 2 lingue)				x
FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Idonea formazione del personale in materia di sicurezza (d.lgs. 626/94), pronto soccorso (D. Int. 569/99) e HCCP (l. 155/97)	x	x	x	x
PRONTO SOCCORSO				
Locale attrezzato (2)			x	x
Cassetta di pronto soccorso	x	x	x	x
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI (3) (4)				
CAMERINI WC				
5 wc per i primi 100 ospiti	x	x	x	x
1 wc ogni ulteriori 33 ospiti	x	x		
1 wc ogni ulteriori 25 ospiti			x	x
CAMERINO DOCCIA (5)				
1 ogni 40 ospiti	x			
1 ogni 35 ospiti		x		
1 ogni 30 ospiti			x	
1 ogni 25 ospiti				x
DOCCIE ALL'APERTO				
1 ogni 100 ospiti	x			
1 ogni 80 ospiti		x		
1 ogni 60 ospiti			x	
1 ogni 40 ospiti				x
LAVABI (5)				
1 ogni 20 ospiti	x	x		
1 ogni 15 ospiti			x	x
LAVELLI (5)				
1 ogni 50 ospiti	x	x		
1 ogni 40 ospiti			x	x
LAVATOI O LAVATRICI				
1 ogni 50 ospiti	x	x		
1 ogni 40 ospiti			x	x
CAMPER SERVICE				
1 ogni 400 piazzole	x	x	x	x

REQUISITI OBBLIGATORI PER I CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	STELLE			
	1	2	3	4
VUOTATOI				
1 ogni 200 utenti	x	x	x	x
ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE (5)				
Servizi igienici per disabili: 1 obbligatorio fino a 500 ospiti più 1 ogni ulteriori 500 ospiti	x	x	x	x
MACCHINE ED ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI				
Lavabiancheria			x	x
Stireria				x
Locale stenditoio (6)				x
Macchina asciugatrice (6)	x	x	x	x
IMPIANTO TELEFONICO				
1 linea esterna ogni 1000 ospiti	x	x		
1 linea esterna ogni 800 ospiti			x	x
ATTREZZATURE COMUNI DI BASE SPACCIO ALIMENTARI - MARKET - BAR - RISTORANTE (7)				
Generi di prima necessità	x			
Market e bar		x	x	x
Esercizio di ristorazione			x	x
SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE O RICREATIVE				
Almeno 5 delle seguenti attrezzature, attività o servizi			x	
Almeno 8 delle seguenti attrezzature, attività o servizi				x
area riservata per intrattenimenti e spettacoli discoteca animazione professionale sala per spettacoli area attrezzata gioco bimbi miniclub tavolo da ping pong calciobalilla videogiochi sala giochi campo attrezzato per pallavolo, beach volley, pallacanestro, calcetto pattinaggio campo da tennis badminton pista bocce piscina parco acquatico solarium sauna idromassaggio centro benessere internet point sala lettura sala TV locale di ritrovo campo di calcio campo da golf minigolf maneggio percorso vita attività sportive varie noleggio attrezzature sportive attività ricreative varie noleggio attività ricreative varie attività didattiche varie escursioni organizzate attrezzature o servizi aggiuntivi di maggior conforto per il soggiorno o ristoro attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici				

ALLEGATO B

REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI «CENTRO VACANZE»	STELLE			
			3	4
DENSITÀ RICETTIVA				
50 mq. per persona				x
45 mq. per persona			x	
SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE O RICREATIVE				
Area riservata per intrattenimenti e spettacoli: 1 mq. ogni 4 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)			x	x
Area attrezzata gioco bimbi: 1 mq. ogni 7 unità di C.R.M. (minimo mq. 200)			x	x
Campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio o calcetto con fondo consolidato			x	x
Tavolo da ping pong: 1 tavolo ogni 600 unità di C.R.M. (minimo due)			x	x
Almeno sei delle sottoelencate attrezzature			x	
Almeno sette delle sottoelencate attrezzature				x
discoteca animazione professionale o miniclub sala per spettacoli miniclub calciobalilla videogiochi sala giochi pattinaggio campo da tennis badminton pista bocce piscina parco acquatico solarium sauna idromassaggio centro benessere internet point sala lettura sala TV locale di ritrovo campo di calcio campo da golf minigolf maneggio percorso vita attività sportive varie noleggio attrezzature sportive attività ricreative varie noleggio attività ricreative varie attività didattiche varie escursioni organizzate attrezzature o servizi aggiuntivi di maggior conforto per il soggiorno o ristoro attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici				
INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE COMUNI				
nursery room			x	x
baby room			x	x

NOTE

- (1) È il rapporto - espresso in metri quadrati per persona - tra la superficie lorda della struttura ricettiva ed il numero massimo di utenti insediabili (capacità ricettiva massima).
- (2) Non obbligatorio se esiste un pronto soccorso ospedaliero in un raggio di km. 10.
- (3) Ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni - esclusi gli ospiti delle piazzole dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate (carico d'acqua e scarico fognario) e delle unità abitative dotate di servizi igienici.
- (4) Per i complessi situati ad altitudini superiori ai 700 mt. Il rapporto numerico degli ospiti con tutti i servizi igienici (ad esclusione dei Wc) può essere aumentato del 50%.
- (5) Erogazione minima di acqua calda per 16 ore giornaliere.
- (6) Obbligatorio solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a mt. 700.
- (7) Non obbligatorie qualora esistenti all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.

03R0222

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 luglio 2001, n. 43.

Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 21 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2233 del 9 luglio 2001;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il regolamento di esecuzione all'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, che prevede le modalità del servizio di impianti a fune, come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 luglio 2001

DURNWALDER

Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio di trasporto funiviario, in attuazione dell'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

Art. 2.

Personale

1. Sono preposti all'esercizio dell'impianto:

- a) il concessionario;
- b) il tecnico responsabile;
- c) il personale addetto.

Art. 3.

Il concessionario

1. Il concessionario deve:

a) provvedere alla nomina del tecnico responsabile, di seguito denominato T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto nell'art. 4;

b) provvedere all'assunzione, di comune accordo con il T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d'esercizio, del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, comunicando all'ufficio trasporti funiviari, prima dell'apertura dell'impianto, l'organico complessivo del personale addetto, firmato dal concessionario, dal T.R. e dal capo servizio e comprendente l'elenco dei nomi-

nativi, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio deve essere comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di dieci giorni;

c) dare seguito alle disposizioni riguardanti il personale contenute in norme di legge e nel regolamento di esercizio, nonché a quelle impartite dall'ufficio trasporti funiviari o dal T.R.;

d) provvedere all'ordinazione dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del capo servizio o del T.R., assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali, sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;

e) dar corso all'ordinazione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'ufficio trasporti funiviari o dal T.R. per la sicurezza e regolarità dell'esercizio;

f) comunicare tempestivamente all'ufficio trasporti funiviari qualsiasi incidente o fatto che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto;

g) ove necessario, stipulare apposite convenzioni con enti od organismi locali in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo in numero sufficiente per un eventuale salvataggio dei passeggeri, e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di salvataggio;

h) comunicare all'ufficio trasporti funiviari, entro i cinque giorni successivi, le date di inizio e fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell'esercizio continuativo per manutenzione od altro;

i) sospendere l'esercizio, qualora all'impianto non dovesse essere più preposto alcun T.R., dandone immediata comunicazione all'ufficio trasporti funiviari.

Art. 4.

Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico responsabile

1. Il T.R. preposto agli impianti a fune, di cui all'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, deve essere un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il T.R. può essere un perito industriale o un tecnico con titolo di studio equipollente. Il T.R. deve comunque essere iscritto nel relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.

2. Il T.R. deve risultare iscritto in apposito elenco, tenuto a cura dell'ufficio trasporti funiviari; l'iscrizione in tale elenco è effettuata dall'ufficio trasporti funiviari, su domanda, opportunamente documentata, dell'interessato, previo accertamento della competenza specifica, eventualmente anche mediante colloquio.

3. Il T.R. viene nominato dal concessionario; in calce al foglio di nomina il T.R. dichiara la propria accettazione dell'incarico. La nomina ha efficacia con il benessere dell'ufficio trasporti funiviari.

4. La rinuncia all'incarico da parte del T.R. ovvero la sua sostituzione su iniziativa del concessionario deve essere comunicata all'ufficio trasporti funiviari ed all'interessato almeno quattro mesi prima della cessazione dell'incarico.

5. La sostituzione del T.R. può avvenire derogando ai termini di cui al comma 4, previo benessere dell'ufficio trasporti funiviari, in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti interessate, ovvero in caso di gravi inadempienze da parte del concessionario o del T.R. dagli obblighi fissati dal presente regolamento, denunciate da una delle parti all'ufficio trasporti funiviari.

6. L'ufficio trasporti funiviari può richiedere con provvedimento motivato la sostituzione anche immediata del T.R.

Art. 5.

Compiti del tecnico responsabile.

1. Il T.R. deve:

a) provvedere, ai sensi dell'art. 20.1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48, a redigere per i nuovi impianti, sulla base dello schema tipo predisposto dall'ufficio trasporti funiviari, il regolamento di esercizio contenente anche le modalità di recupero e soccorso dei passeggeri, adattandolo alle

particolari esigenze di ogni singolo impianto, sentiti il concessionario, il progettista e il costruttore, e tenendo conto delle eventuali particolari cautele e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell'impianto; per gli impianti esistenti deve presentare all'ufficio trasporti funiviari eventuali proposte di modifica per adeguare il regolamento a mutate esigenze tecniche o di esercizio;

b) constatare la compatibilità con l'impianto dell'attrezzatura di soccorso utilizzata dalle eventuali squadre esterne per raggiungere i passeggeri;

c) determinare il numero degli agenti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;

d) dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolga il tirocinio sull'impianto, subordinandolo alla continua presenza di personale abilitato, sotto la responsabilità del capo servizio;

e) autorizzare l'impiego del personale abilitato e proposto dal concessionario, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;

f) trasmettere al concessionario ed al capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;

g) esonerare dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso al concessionario, il personale che egli giudichi non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;

h) assistere il capo servizio nell'addestramento del personale;

i) completare o modificare, se necessario - eventualmente sentite le ditte costruttrici - le istruzioni per le operazioni di manovra dell'impianto, per le verifiche e prove previste nel regolamento di esercizio e per la manutenzione ordinaria, e comunicare al capo servizio, all'occorrenza anche per iscritto, le modalità della loro attuazione;

j) effettuare le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura dell'esercizio e quelle straordinarie per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell'impianto, in conformità alle prescrizioni tecniche speciali emanate dallo Stato per ogni tipo di impianto;

k) ispezionare, a propria discrezione o su richiesta del concessionario o del capo servizio, l'impianto nel periodo di esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; dette ispezioni devono avvenire periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedere anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;

l) depositare nella sede dell'impianto ed inviare contestualmente all'ufficio trasporti funiviari copia del verbale delle prove annuali, di riapertura e straordinarie effettuate sull'impianto, contenente in particolare le prescrizioni impartite al concessionario ed al capo servizio relative ai lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, ed accertare infine l'ottemperanza a quanto prescritto;

m) tenere i rapporti con l'ufficio trasporti funiviari, dandone comunicazione al concessionario, per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

n) conservare a disposizione dell'ufficio trasporti funiviari copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;

o) accertare la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e controfirmare il verbale della relativa operazione;

p) presenziare alle operazioni di cui al successivo comma 2;

q) valutare le prove non distruttive effettuate sulle funi nonché sugli elementi e strutture dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;

r) trasmettere all'ufficio trasporti funiviari, entro il termine di cinque giorni, la relazione sugli incidenti o sulle cause che abbiano turbato e turbino la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto;

s) fissare le esercitazioni di soccorso sull'impianto.

2. Il T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:

a) verifiche e prove annuali per gli impianti con servizio continuo;

b) verifiche e prove per la riapertura stagionale;

c) verifiche e prove straordinarie;

d) verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del capo servizio o in base agli esami magnetoiduttivi, diano luogo a dubbi circa la loro efficienza, nonché verifica di quei tratti delle funi portanti che sono sottoposti a flessione ciclica;

e) verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del capo servizio, diano luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

f) esercitazioni di soccorso con le squadre esterne;

g) i lavori per l'esecuzione delle teste fuse.

Art. 6.

Personale addetto all'esercizio di impianti o fune

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune deve garantire lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:

a) il capo servizio;

b) il macchinista;

c) l'agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;

d) un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all'intensità di traffico dell'impianto.

2. Per gli impianti con telesorveglianza delle stazioni non è richiesta la presenza di personale presso l'impianto. Il regolamento di esercizio deve contenere le relative condizioni.

3. Per gli impianti particolarmente complessi l'ufficio trasporti funiviari può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso della qualifica di macchinista della categoria corrispondente all'impianto.

4. Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti, a condizione che essi costituiscano un sistema di impianti tra loro collegati o comunque prontamente raggiungibili e che siano collegati tra loro mediante mezzi di comunicazione.

5. Nel caso in cui il capo servizio svolga le sue funzioni per impianti gestiti da concessionari diversi, la sua nomina deve essere sottoscritta congiuntamente dal rispettivi concessionari e tecnici responsabili.

6. Di norma non è consentito il cumulo di più mansioni durante l'esercizio.

7. Un cumulo di mansioni può essere ammesso a condizione che i relativi compiti riferiti agli impianti possano essere assolti senza alcuna limitazione.

8. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Art. 7.

Compiti del capo servizio

1. Il capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal T.R. per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonché di esigere dal personale l'impiego dei prescritti mezzi di protezione. Egli interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. In particolare il C.S.:

a) durante l'esercizio deve trovarsi sempre in prossimità dello o degli impianti per i quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento anche a mezzo telefonico o radiotelefonico;

b) esercita il controllo sull'impianto e sul regolare traffico dei viaggiatori;

c) ha la vigilanza sull'attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori;

d) effettua regolarmente controlli sullo stato delle funi;

e) deve provvedere alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di soccorso in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del T.R.;

f) deve provvedere all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari, compilando i relativi verbali e controllare la regolare tenuta del libro giornale;

g) provvede affinché venga assicurata la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di soccorso ed effettua periodicamente esercitazioni di salvataggio con le squadre all'uopo previste;

h) deve dare immediata comunicazione al concessionario ed al T.R. nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;

i) segnala tempestivamente al T.R. e al concessionario eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;

j) provvede affinché venga osservato l'orario d'esercizio;

k) risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica;

l) comunica al T.R. ed al concessionario l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;

m) prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;

n) nel caso di eventi o di anomalie tecniche che compromettono la sicurezza del trasporto, deve sospendere il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotando sul libro giornale l'evento o l'anomalia e, se possibile, la causa accertata;

o) stabilisce le mansioni del personale, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;

p) cura la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento di esercizio e alle disposizioni del T.R.

Art. 8.

Compiti del macchinista

1. Il macchinista ha il compito di:

a) provvedere a manovrare l'impianto occupandosi, eventualmente coadiuvato dagli agenti, anche del regolare stato di efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto;

b) restare nei pressi del posto di manovra, sempre pronto ad intervenire e sorvegliare il corretto funzionamento delle varie parti del macchinario e delle apparecchiature ausiliarie;

c) eseguire, con l'aiuto degli agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e curare la regolare compilazione del libro giornale per le parti di sua competenza;

d) arrestare l'impianto e dare immediatamente notizia al capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il funzionamento dell'impianto, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente;

e) collaborare con il capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori;

f) accertarsi che nessun viaggiatore si trovi nei veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell'impianto;

g) tenere in consegna l'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso, di cui cura la manutenzione;

h) sorvegliare il tratto di linea visibile e prestare la massima attenzione alle segnalazioni degli agenti, accertandosi, in particolare, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto, che detta manovra possa essere fatta senza alcun danno alle persone e cose, attendendo comunque il consenso delle altre stazioni;

i) impedire, eventualmente coadiuvato dagli agenti, agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e dei veicoli in moto nelle stazioni, ed intervenire nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori.

Art. 9.

Compiti dell'agente

1. L'agente ha il compito di:

a) rimanere costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal capo servizio durante l'esercizio, svolgendo le mansioni previste dal regolamento di esercizio;

b) collaborare con il capo servizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori.

Art. 10.

Idoneità, qualifiche e rilascio dei certificati di abilitazione

1. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alle qualifiche di capo servizio, di macchinista e di agente avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.

2. I certificati di abilitazione sono rilasciati per le seguenti qualifiche:

a) qualifica 1: capo servizio;

b) qualifica 2: macchinista.

3. Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti:

A) ascensori inclinati ed impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive;

B) funivia bifune con movimento a va e vieni od intermittente; funicolare terrestre su rotaia;

C) funivie bi- e monofune a moto continuo con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili: funivie monofune a movimento intermittente ed impianti assimilabili; così pure tutti gli altri impianti indicati nelle categorie M) e S);

M) funivie monofune a moto continuo, con veicoli a collegamento permanente alla fune di trazione nonché gli altri impianti indicati nella categoria S);

S/a) ascensori, sciovie a fune alta, slittovie, slittinovie ed impianti assimilabili, nonché gli impianti indicati nella categoria S/b);

S/b) sciovie a fune bassa.

4. Il certificato di abilitazione è rilasciato dall'ufficio trasporti funiviari a chi abbia superato apposite prove d'esame e sia in possesso dei requisiti precisati nell'art. 13.

5. Il certificato di abilitazione di categoria superiore è valido, ad eccezione delle categorie A) e B), anche per le categorie inferiori, sempre che si riferisca alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore.

6. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica 3 (agenti) è effettuato dal T.R. e dal capo servizio, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 13, comma 6, ed è attribuito con la presentazione dell'elenco del personale secondo l'art. 3, comma 1, lettera b), all'ufficio trasporti funiviari.

7. Il T.R. ha la facoltà di riconoscere al macchinista l'abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all'impianto al quale lo stesso è addetto qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto dello stesso tipo. L'ufficio trasporti funiviari ha facoltà di fare osservazione, sospendere o negare il riconoscimento; solo dopo il visto dell'ufficio trasporti funiviari la nomina diventa definitiva.

Art. 11.

E s a m e

1. Nella domanda di ammissione all'esame il candidato deve dichiarare di possedere i requisiti di cui all'art. 13; tali requisiti devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell'ufficio trasporti funiviari.

2. Gli esami sono svolti da un funzionario tecnico dell'ufficio trasporti funiviari di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base del programma di cui all'allegato A. L'esame per gli aspiranti alle qualifiche per la categoria S/b) si basa sul programma di cui all'allegato B.

4. L'ammissione alle prove pratiche è subordinata al superamento delle prove teoriche. La prova teorica comprende una prova scritta ed una prova orale; l'ammissione a quest'ultima è subordinata al superamento della prova scritta. Per gli aspiranti alle qualifiche per la categoria S) non è richiesta la prova pratica, qualora il T.R. dichiari la loro idoneità a svolgere le relative mansioni, avendo essi svolto un tirocinio per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto della stessa categoria.

5. Il personale è soggetto ad esame di cui al comma 3, in caso di passaggio a qualifica o categoria superiore.

Art. 12.

Certificato di abilitazione

1. I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome;
- b) data di nascita;
- c) residenza;
- d) qualifica e categoria;
- e) durata della validità;
- f) numero del documento;
- g) data di rilascio.

2. Il certificato di abilitazione ha una validità di cinque anni; se viene rilasciato a persone che, al momento della domanda di rilascio, hanno compiuto il sessantesimo anno di età, esso è valido fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età; per chi ha superato il anno di età il periodo di validità è di un anno. In ogni caso il certificato non è più valido al compimento del settantesimo anno di età, da parte del titolare. Il certificato di abilitazione può essere rinnovato, su istanza del titolare, ove persistano i requisiti psicofisici richiesti all'art. 13. Se il certificato di abilitazione non viene rinnovato entro due anni dalla scadenza, l'idoneità deve essere nuovamente accertata secondo le modalità di cui all'art. 11.

3. La validità del certificato di abilitazione può essere sospesa dall'ufficio trasporti funiviari per gravi e comprovati motivi o nel caso in cui il titolare sia riconosciuto responsabile di incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio; è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di accertamenti d'ufficio, l'idoneità professionale risulti carente, oppure manchino i prescritti requisiti psicofisici. Il ripristino della validità è subordinato a nuovo accertamento dell'idoneità professionale o dei requisiti mancanti. Nel caso in cui non si presenti istanza di ripristino entro un anno dal provvedimento sospensivo, il certificato viene revocato.

4. I certificati di abilitazione alla conduzione di impianti a fune in servizio pubblico rilasciati dalla provincia autonoma di Trento sono riconosciuti anche nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 13.

Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione

1. L'età minima per ottenere la qualifica di capo servizio è di ventuno anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di diciotto anni.

2. Di norma possono essere abilitati alla qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore; comunque, il candidato a capo servizio deve aver svolto un periodo di tirocinio non inferiore a tre mesi come macchiista su un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato d'abilitazione, ovvero su un impianto di categoria superiore,

3. L'abilitazione ed il relativo rinnovo per le qualifiche di capo servizio e macchinista sono subordinati al possesso dei requisiti psicofisici richiesti per le patenti di guida di tipo C o D di cui agli articoli da 319 a 324 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modifiche.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato secondo i criteri fissati dall'art. 119, comma 2, del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche); l'accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per conseguire il certificato di abilitazione.

5. Il candidato in possesso di patente di guida valida può produrre, in sostituzione dei certificati medici, copia della patente medesima: in tal caso la validità del certificato di abilitazione rilasciato o rinnovato corrisponde a quella della patente di guida, purché siano rispettati i limiti di cui al comma 2 dell'art. 12.

6. Il candidato alla qualifica di agente per qualunque categoria di impianto deve possedere i requisiti richiesti per la patente di guida di tipo B; è esentato dal presentare al T.R. i certificati medici esibendo allo stesso copia della patente di guida valida.

7. Gli aspiranti all'idoneità per la qualifica di capo servizio delle categorie A), B) e C) devono preferibilmente essere in possesso di un diploma di maturità rilasciato da un istituto tecnico.

8. In caso di richiesta di conferma della validità del certificato di abilitazione, l'interessato deve dimostrare di possedere i requisiti psicofisici sopraindicati.

9. In caso di passaggio del personale a qualifica diversa restano invariati i termini di validità di cui all'art. 12.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, recante «Regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico», modificato dai decreti del presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57, 6 marzo 1992, n. 11, 2 maggio 1994, n. 14, e 24 maggio 1994, n. 17, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2001
registro n. 1 foglio n. 27

03R0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 luglio 2001, n. 44.

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, «provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani» e successive modifiche: gestione dei centri di assistenza diurna.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 21 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2319 del 16 luglio 2001

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di una prestazione specifica del centro diurna prevista dall'art. 8 della legge

provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La gestione di detti servizi è stata delegata ai comuni in base all'art. 10, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2.

Definizione

1. Il centro di assistenza diurna è un servizio di assistenza aperta, alternativo a quelli di carattere residenziale, che offre accoglienza, di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio oppure necessitano di un'assistenza che non può essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale.

2. Nel centro di assistenza diurna non possono essere accolte persone anziane totalmente non autosufficienti, se non in casi eccezionali, per tempi limitati.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'istituzione dei centri di assistenza diurna deve essere preventivamente autorizzata dal direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera u) della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente o l'istituzione deve presentare apposita domanda al direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, corredata dai seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto di costituzione dell'ente o istituzione;
- b) copia dello statuto o regolamento;
- c) piano di finanziamento dell'attività del centro di assistenza diurna;
- d) descrizione dell'organizzazione interna del servizio;
- e) indicazione del dirigente responsabile del centro;
- f) elenco della dotazione del personale e rispettiva qualifica professionale;
- g) indicazione della sede del centro di assistenza diurna.

3. Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, dopo aver valutato l'idoneità della struttura e la qualità del servizio offerto.

4. Contro il diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 4.

Gestione del servizio

1. Il centro di assistenza diurna può essere gestito direttamente dagli enti gestori dei servizi sociali, oppure da essi affidato, mediante convenzione, ad enti pubblici o privati, associazioni o cooperative, senza fine di lucro, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

2. Il centro di assistenza diurna è istituito preferibilmente all'interno di una casa di riposo - centro di degenza.

3. In caso di gestione in forma non diretta, le condizioni per la gestione, l'eventuale messa a disposizione dei locali e del personale devono risultare dalla convenzione di cui al comma 1, che deve comunque contenere:

- a) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone anziane;
- b) le tariffe a carico degli utenti, nel rispetto dei criteri fissati dalla giunta provinciale;
- c) le modalità per la rilevazione della situazione economica delle famiglie che richiedono il calcolo per una tariffa ridotta ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche;
- d) le modalità per l'emissione della fattura verso gli utenti e le famiglie obbligate a partecipare alla tariffa nonché le modalità di pagamento del costo da parte degli enti gestori dei servizi sociali agli erogatori eroganti il servizio stesso.

Art. 5.

Struttura ed organizzazione

1. Il centro di assistenza diurna dispone della capacità ricettiva per l'accoglienza da un minimo di 4 ad un massimo di 25 utenti contemporaneamente.

2. I centri di assistenza diurna integrati in case di riposo devono essere ben individuabili sia dal punto di vista della collocazione interna, che dell'organizzazione e del organico del personale proprio, per garantire agli utenti un'assistenza adeguata. In essi gli utenti possono usufruire delle offerte di servizi e dei locali della struttura ospitante.

3. I centri di assistenza diurna garantiscono:

- a) l'assenza di barriere architettoniche;
- b) un soggiorno;
- c) una sala da pranzo;
- d) locali di riposo;
- e) servizi igienici adeguati;
- f) spazi aperti necessari ad un'adeguata assistenza.

4. L'assistenza infermieristica è garantita, nella misura necessaria, dal personale qualificato del distretto sanitario ovvero dal personale sanitario della casa di riposo messo a disposizione dall'azienda sanitaria.

Art. 6.

Personale

1. Per l'assistenza diretta degli utenti è previsto come criterio indicativo, un rapporto di una unità di personale ogni quattro persone anziane assistite; per l'assistenza diurna prolungata nonché per l'assistenza durante il fine settimana il numero del personale assistenziale deve essere aumentato in base al fabbisogno degli ospiti.

2. Nel centro deve essere garantita la presenza continua di almeno una persona in possesso di uno dei seguenti diplomi:

- a) assistente geriatrico o familiare;
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) operatore socio-assistenziale;
- d) infermiere professionale.

Almeno un terzo del personale assistenziale necessario deve essere in possesso di uno dei diplomi sopra indicati, il rimanente personale assistenziale deve essere in possesso del diploma di ausiliario socioassistenziale-oppure del diploma di operatore socio-sanitario.

Art. 7.

Costi e tariffe

1. L'ente o l'istituzione che gestisce il servizio calcola ogni anno entro il 30 novembre dell'anno corrente, nell'ambito dei criteri fissati dalla giunta provinciale i costi omnicomprendivi del centro di assistenza diurna e stabilisce la tariffa giornaliera.

2. La tariffa è differenziata a seconda dei seguenti tipi di assistenza:

- a) assistenza giornaliera normale;
- b) assistenza diurna prolungata;
- c) assistenza per mezza giornata.

Art. 8.

Compartecipazione alla tariffa

1. Gli utenti e i familiari dichiarano nella domanda di ammissione:

- a) di pagare la tariffa intera, con documentazione di delega bancaria o con ordine permanente presso la banca;
- b) di voler chiedere l'esame della propria situazione economica, affinché, sulla base di questa rilevazione possa essere applicata una tariffa ridotta.

Art. 9.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i centri di assistenza diurna in funzione al momento di entrata in vigore del presente regolamento si può prescindere dalle prescrizioni riguardanti i parametri strutturali e la capacità ricettiva del centro di assistenza diurna, qualora la struttura sia tale da garantire l'assistenza degli utenti, prevista dal presente regolamento, e l'ente o l'istituzione che gestisce il centro si impegni ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Ai fini dell'erogazione di contributi agli enti privati e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione degli immobili, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività assistenziale di cui all'art. 20 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche, trovano applicazione, fino a quando non saranno stabiliti criteri specifici, i criteri stabiliti per l'erogazione dei contributi previsti per il riattamento e la manutenzione di immobili destinati a case di riposo.

3. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 2 possono essere presentate, in prima applicazione del presente regolamento, entro il 30 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 luglio 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2001
registro n. 1, foglio n. 28*

03R0111

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 dicembre 2002, n. 0405/Pres.

Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, di competenza della direzione regionale della viabilità e dei trasporti. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la deliberazione n. 4301 del 13 dicembre 2002 con la quale la giunta regionale approva il «Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, di competenza della direzione regionale della viabilità e dei trasporti» ed incarica il Presidente della Regione di dare esecuzione alla deliberazione medesima con apposito decreto da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

Visto il testo del regolamento in oggetto, predisposto dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti, servizio del trasporto pubblico locale, allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge

n. 448/1998, di competenza della direzione regionale della viabilità e dei trasporti» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 30 dicembre 2002

TONDO

Regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998 e del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica (CO₂) nel settore dei trasporti.

Art. 2.

Struttura competente ai fini del procedimento

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei cofinanziamenti di cui all'art. 1, sono demandati alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

Art. 3.

Beneficiari ed iniziative ammissibili a contributo

1. Nelle aree urbane di cui all'allegato III del decreto del Ministero dell'ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalla deliberazione di giunta regionale n. 986 del 14 aprile 2000, i comuni e loro consorzi possono accedere ai cofinanziamenti di cui all'art. 1 per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.

2. Il cofinanziamento è pari al 50% della spesa ammissibile al finanziamento.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei cofinanziamenti sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 4.

2. Esse vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

3. Le domande eventualmente già presentate a seguito dell'avviso per la formazione del parco progetti pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 20 del 17 maggio 2000, sono ritenute valide per le finalità del presente Regolamento, qualora il richiedente non provveda alla presentazione di nuova istanza e purché rientrino nella fattispecie di cui all'art. 3 e siano presentati, entro il termine di scadenza, eventuali documenti necessari non ancora allegati.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione illustrativa;
- 2) preventivo di spesa.

Art. 5.

Termini del procedimento e modalità di concessione ed erogazione

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande o per l'integrazione di quelle già presentate, di cui all'art. 4, è approvata la graduatoria di ammissibilità al cofinanziamento.

2. La graduatoria, entro trenta giorni dalla sua approvazione, è comunicata a tutti i richiedenti il contributo.

3. La concessione del cofinanziamento avviene a seguito della nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano del traffico, da effettuarsi entro il termine di due mesi dalla comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento.

4. La concessione del cofinanziamento avviene entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano di traffico.

5. L'erogazione avviene entro novanta giorni dalla presentazione della fattura quietanzata e comunque dopo l'approvazione del piano urbano del traffico da parte della provincia competente per territorio.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le voci di spesa ammissibili per la redazione dei piani del traffico sono i costi degli stessi.

3. L'I.V.A. è spesa ammissibile a condizione che il richiedente non abbia la possibilità di recupero della stessa.

Art. 7.

Criteri di priorità

1. Con riferimento alle iniziative ammesse a cofinanziamento di cui all'art. 3 si definiscono nell'ordine le seguenti priorità:

1) predisposizione dei piani urbani del traffico con ulteriore priorità per i comuni con maggior numero di abitanti;

2) aggiornamento dei piani urbani del traffico con ulteriore priorità per i comuni con maggior numero di abitanti.

Art. 8.

Definizione della graduatoria

1. La graduatoria è definita, nel rispetto delle priorità indicate all'art. 7 e, nell'ambito di ciascuna, nell'ordine prioritario ivi indicato.

2. I finanziamenti disponibili sono attribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, sino ad esaurimento delle risorse, con facoltà di assegnare l'ultima posta in percentuale anche inferiore al 50% della spesa ammissibile al finanziamento, previa accettazione del beneficiario.

Art. 9.

Comunicazioni di inizio e fine attività e monitoraggio

1. I beneficiari dei contributi devono inviare alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti all'inizio e alla fine dell'attività specifica comunicazione scritta firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo.

2. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 337/2000 e delle informative semestrali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 2001, è fatto obbligo ai beneficiari dei cofinanziamenti di cui al presente regolamento di fornire tutte le indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti, garantendo la verifica dell'intervento e l'accesso ai relativi dati al personale tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

4. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti trasmette all'ufficio di piano, servizio della programmazione energetica, copia delle domande pervenute, della graduatoria e la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 4, nonché copia delle comunicazioni di cui al primo comma.

Art. 10.

Variazioni progettuali

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni degli interventi verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di cofinanziamento, per la corretta definizione della graduatoria ovvero, se successiva alla concessione, per la conferma contributiva.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

8 gennaio 2003, n. 02/R.

Legge regionale n. 12/2002, art. 56, comma 1, lettera c). Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare l'art. 56, comma 1, lettera c) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per la «partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e, in particolare, l'art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4335 del 13 dicembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 gennaio 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto e criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali previsti all'art. 56, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 (A.I.A.), nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'albo stesso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2002, purché non operanti nei settori di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*», accordato ad ogni singola impresa non può superare i € 100.000,00 in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento, le imprese artigiane ed i loro consorzi, che operano nei settori del trasporto e delle attività legate alla produzione alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 4.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le partecipazioni a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali, nazionali ed estere, che hanno inizio nell'anno solare di presentazione della domanda.

2. I contributi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare. In caso di pluralità di domande da parte dello stesso soggetto, si applica il criterio cronologico di presentazione.

3. Sono ammissibili al finanziamento le spese relative a:

a) tassa di iscrizione;

b) affitto superficie espositiva, anche preallestita;

e) allestimento della superficie espositiva (noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, realizzazione degli impianti, trasporti e montaggi/smontaggi).

Art. 5.

Intensità e misura del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell'I.V.A. ed entro i seguenti limiti:

a) per le iniziative che si svolgono sul territorio regionale: importo massimo del contributo pari a € 3.000,00;

b) per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale: importo massimo del contributo pari a € 10.000,00;

importo minimo della spesa ammissibile pari a € 1.000,00;

2. I contributi previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime spese da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 6.

Procedimento per la concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, come disciplinato dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con provvedimento del direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla competente direzione prima della data di inizio della manifestazione cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere l'indicazione della data, della sede e della natura della manifestazione, un preventivo sommario di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «*de minimis*» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente direzione comunica all'impresa interessata la concessione del contributo, richiedendo ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti la data del provvedimento di concessione.

Art. 7.

Ispezioni e controlli

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, anche presso le manifestazioni per la cui partecipazione è stato assegnato il contributo, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato su presentazione di idonea documentazione di spesa comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.

2. Qualora l'ammontare complessivo della documentazione di spesa, non raggiunga l'importo minimo di spesa di cui al comma 1 dell'art. 5, il contributo medesimo è revocato.

Art. 9.

Domande inevase

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e dalla

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Abrogazione

1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alte imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali» approvato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2002, n. 070/Pres., è abrogato.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il presidente: TONDO

03R0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 gennaio 2003, n. 03/R.

Approvazione modifiche ed integrazioni ai regolamenti relativi agli interventi dell'agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo connessi all'attuazione del programma operativo dell'obiettivo 3.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al fondo sociale europeo;

Visto il regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

Visto il complemento di programmazione dell'obiettivo 3, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 32 del 16/2000 ed adottato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

Considerato che il programma operativo ed il complemento di programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità;

Visto il decreto del presidente della Regione n. 0217/Pres. del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni con il quale sono stati approvati i regolamenti disciplinanti le modalità di attuazione degli interventi di competenza dell'agenzia regionale per l'impiego inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità e connessi all'attuazione del programma operativo dell'obiettivo 3;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le competenze esercitate dall'agenzia regionale per l'impiego in tema di lavoro, tra cui quelle connesse all'attuazione dell'obiettivo 3, sono state trasferite alle amministrazioni provinciali;

Ritenuto necessario provvedere a modificare ed integrare i regolamenti di cui al decreto del presidente della Regione

n. 0217/Pres/2001 in funzione delle intervenute competenze delle amministrazioni provinciali sia in funzione delle esigenze prospettate dall'agenzia regionale per l'impiego relativamente ad ulteriori integrazioni contenutistiche dei regolamenti, secondo quanto indicato nei documenti costituenti allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parti integranti del presente provvedimento;

Considerato che l'applicabilità delle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, elaborate dall'agenzia regionale per l'impiego e predisposte dalla direzione regionale della formazione professionale quale struttura capofila del programma operativo dell'obiettivo 3, decorre dal 1° gennaio 2003;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4429 del 19 dicembre 2002;

Decreta:

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le modifiche e integrazioni ai regolamenti già approvati con decreto del Presidente della Regione n. 0217/Pres/2001 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto indicato negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parti integrante del presente provvedimento.

L'applicabilità delle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento decorre dal 1° gennaio 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le sopraindicate disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto, comprensivo degli allegati parte integrante, verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 gennaio 2003

TONDO

ALLEGATO 1

Modifiche alla misura A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo

1. All'art. 1 del regolamento relativo all'obiettivo 3 - 2000-2006, misura A2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo, di seguito denominato regolamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «o essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di disoccupati di oltre trenta anni di età con durata della ricerca di occupazione di almeno tre mesi e non superiore a dodici mesi, e a prescindere dall'età, di corregionali rientrati dall'estero, assunti sin dall'inizio a tempo indeterminato o inseriti in cooperativa, con esclusione pertanto di rapporti di lavoro che per loro natura prevedano l'apposizione di un termine, quali i contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e quelli a tempo determinato.»;

b) al comma 2 le parole «lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «€ 929,62»;

c) al comma 3 dopo le parole «I lavoratori» sono inserite le seguenti: «al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo»;

d) al comma 4 dopo le parole «l'assunzione» sono inserite le seguenti: «o l'inserimento lavorativo in cooperativa»;

e) al comma 6 dopo la parola «C.C.N.L.» sono inserite le seguenti: «secondo quanto specificato all'art. 2, comma 2, lettera c)»;

f) al comma 8 le parole «a partire dalla data della trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione, avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni»;

g) al secondo periodo del comma 10, le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalla seguente: «regionale»; e dopo le parole «obiettivo 3» sono inserite le seguenti: «concessi allo stesso titolo»;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11) i contributi erogati rientrano negli aiuti comunitari definiti «*de minimis*», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non è possibile comunque procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «*de minimis*» nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di € 100.000; di conseguenza si provvede, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari devono autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «*de minimis*», compresi quelli precedentemente concessi dall'agenzia regionale per l'impiego.».

2. All'art. 2 del regolamento è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi, per le cooperative, i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;».

3. All'art. 3 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«a) siano a tempo indeterminato sin dal loro inizio ed avvengano nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006, con esclusione pertanto delle trasformazioni di rapporti di lavoro a qualsiasi titolo intercorsi precedentemente, ivi compresi i rapporti derivanti da contratti di formazione e lavoro e apprendistato;»;

b) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno»;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno».

4. All'art. 4 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda alla provincia competente per territorio, entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di assunzione o di inserimento lavorativo ed esclusivamente in tale intervallo temporale; le domande presentate anteriormente o successivamente all'intervallo di tempo sopra indicato vengono respinte. Si intende per provincia competente quella sul cui territorio ha sede l'impresa, l'unità locale, l'unità produttiva richiedente ovvero, se non impresa, ha sede l'attività del soggetto richiedente.»;

b) al comma 2, la parola «dalla» è sostituita dalle seguenti: «decorrente dal primo giorno successivo alla»;

c) al comma 4, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

d) al comma 3, dopo la parola «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «all'uopo»; e dopo la parola «predisposti» le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

e) al secondo periodo del comma 6, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

f) al terzo periodo del comma 6, le parole «l'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gli Uffici competenti»;

g) al primo periodo del comma 7, le parole «l'agenzia provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici provvedono»;

h) al primo periodo del comma 8, le parole «L'agenzia comunicherà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti comunicano»;

i) al secondo periodo del comma 8, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi uffici provvedono».

5. All'art. 5 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 1 le parole «l'Agenzia abbia» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti Uffici abbiano».

6. All'art. 7 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «dall'Ente» sono soppresse.

7. Dopo l'art. 8 viene aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (*Computo dei termini*). — 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile».

8. All'art. 9 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 1, le parole «L'Agenzia si riserva» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti uffici si riservano».

ALLEGATO 2

Modifiche alla misura A3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi.

1. All'art. 1 del regolamento relativo all'obiettivo 3 - 2000-2006, misura A3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi, di seguito denominato regolamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di disoccupati con durata della ricerca di occupazione fra i sei ed i ventiquattro, nel caso di disoccupati giovani (da 18 a 25 anni di età), oppure fra i dodici e i ventiquattro mesi, nel caso di disoccupati adulti (oltre i venticinque anni di età), ivi compresi i lavoratori corregionali rientrati dall'estero, assunti sin dall'inizio a tempo indeterminato o inseriti in cooperativa, con esclusione pertanto di rapporti di lavoro che per loro natura prevedano l'apposizione di un termine, quali i contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e quelli a tempo determinato.»;

b) al comma 2 le parole «lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «€ 929,62»;

c) al comma 3 dopo le parole «I lavoratori» sono inserite le seguenti: «al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo»;

d) al comma 4 dopo le parole «l'assunzione» sono inserite le seguenti: «o l'inserimento lavorativo in cooperativa»;

e) al comma 6 dopo la parola «C.C.N.L.» sono inserite le seguenti: «secondo quanto specificato all'art. 2, comma 2, lettera c)»;

f) al comma 8 le parole «a partire dalla data della trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione, avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni»;

g) al secondo periodo del comma 10, le parole «dell'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalla seguente: «regionale»; e dopo le parole «obiettivo 3» sono inserite le seguenti: «concessi allo stesso titolo»;

h) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11) I contributi erogati rientrano negli aiuti comunitari definiti «*de minimis*», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non è possibile comunque procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «*de minimis*» nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di € 100.000; di conseguenza si provvede, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari devono autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi

concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «*de minimis*», compresi quelli precedentemente concessi dall'agenzia regionale per l'impiego.»

2. All'art. 2 del regolamento è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi, per le cooperative, i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.»

3. All'art. 3 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«a) siano a tempo indeterminato sin dal loro inizio ed avvengano nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2006, con esclusione pertanto delle trasformazioni di rapporti di lavoro a qualsiasi titolo intercorsi precedentemente, ivi compresi i rapporti derivanti da contratti di formazione e lavoro e apprendistato;»

b) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno»;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno».

4. All'art. 4 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1) Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda alla provincia competente per territorio, entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di assunzione o di inserimento lavorativo ed esclusivamente in tale intervallo temporale; le domande presentate anteriormente o successivamente all'intervallo di tempo sopra indicato vengono respinte. Si intende per provincia competente quella sul cui territorio ha sede l'impresa, l'unità locale, l'unità produttiva richiedente ovvero, se non impresa, ha sede l'attività del soggetto richiedente.»

b) al comma 2, la parola «dalla» è sostituita dalle seguenti: «decorrente dal primo giorno successivo alla»;

c) al comma 4, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

d) al comma 5, dopo la parola «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «all'uopo»; e dopo la parola «predisposti» le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

e) al secondo periodo del comma 6, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

f) al terzo periodo del comma 6, le parole «l'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»;

g) al primo periodo del comma 7, le parole «l'agenzia provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici provvedono»;

h) al primo periodo del comma 8, le parole «L'agenzia comunicherà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti comunicano»;

i) al secondo periodo del comma 8, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi Uffici provvedono».

5. All'art. 5 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 1, le parole «l'Agenzia abbia» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici abbiano».

6. All'art. 7 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «dall'Ente» sono soppresse.

7. Dopo l'art. 8 viene aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (*Computo dei termini*). — 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile».

8. All'art. 9 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 1, le parole «L'agenzia si riserva» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti uffici si riservano».

ALLEGATO 3

Modifiche alla misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione.

1. All'art. 1 del regolamento relativo all'obiettivo 3 - 2000-2006, misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - Interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione, di seguito denominato regolamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2 dopo le parole «I lavoratori» sono inserite le seguenti: «al momento dell'assunzione o dell'inserimento lavorativo»;

b) al primo periodo del comma 3, le parole «lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «€ 929,62»;

c) al terzo periodo del comma 3, le parole «che beneficiano delle agevolazioni connesse alle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sono state concesse le agevolazioni connesse alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999»;

d) al comma 6 dopo la parola «C.C.N.L.» sono inserite le seguenti: «secondo quanto specificato all'art. 2, comma 2, lettera c)»;

e) al comma 8 le parole «a partire dalla data di trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione, avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni»;

f) al secondo periodo del comma 11, le parole «dell'Agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalla seguente: «regionale»; e, dopo le parole «obiettivo 3» sono inserite le seguenti: «concessi allo stesso titolo»;

g) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12) I contributi erogati rientrano negli aiuti comunitari definiti «*de minimis*», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non è possibile comunque procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «*de minimis*», nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di € 100.000; di conseguenza si provvede, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari devono autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «*de minimis*», compresi quelli precedentemente concessi dall'agenzia regionale per l'impiego.»

2. All'art. 2 del regolamento è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi, per le cooperative, i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.»

3. All'art. 3 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera f) del comma 1, le parole «agli articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 11»;

b) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno»;

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno»;

d) alla lettera c) del comma 2, le parole «agli articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 11»;

e) alla lettera d) del comma 3, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno».

4. All'art. 4 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda, alla provincia competente per territorio:

entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato o di inserimento lavorativo;

entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 10 e dall'art. 3, comma 1, lettera g); nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per qualsiasi causa, o di trasformazione del predetto rapporto, intervenute prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, e sempre fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 10 e dall'art. 3, comma 1, lettera g), entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla cessazione o alla trasformazione.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis Le domande devono essere presentate esclusivamente negli intervalli temporali di cui al comma 1; le domande presentate anteriormente o successivamente agli intervalli di tempo sopra indicati vengono respinte. Si intende per provincia competente quella sul cui territorio ha sede l'impresa, l'unità locale, l'unità produttiva richiedente ovvero, se non impresa, ha sede l'attività del soggetto richiedente.»;

c) alla lettera a) del comma 2, la parola «dalla» è sostituita dalle seguenti: «dal primo giorno successivo alla»;

d) alla lettera b) del comma 2, la parola «dalla» è sostituita dalle seguenti: «dal primo giorno successivo alla»;

e) al comma 5, le parole «all'Agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

f) al comma 6, dopo la parola «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «all'uopo»; e dopo la parola «predisposti» sono soppresse le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego»;

g) al secondo periodo del comma 7, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

h) al terzo periodo del comma 7, le parole «l'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»;

i) al primo periodo del comma 8, le parole «l'agenzia provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli Uffici provvedono»;

j) al primo periodo del comma 9, le parole «L'agenzia comunicherà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti comunicano»;

k) al secondo periodo del comma 9, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi Uffici provvedono»;

l) al primo periodo del comma 10, dopo le parole «decorrente dal» sono inserite le seguenti: «primo giorno successivo alla scadenza del»;

m) al secondo periodo del comma 10, dopo le parole «il presente regolamento» sono inserite le seguenti: e, in particolare, per analogia, quanto previsto dall'art. 4, comma 1, per quanto attiene alla presentazione anticipata o successiva ai termini previsti dal presente comma.».

5. All'art. 5 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 1 le parole «l'Agenzia abbia» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti Uffici abbiano».

6. All'art. 7 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «dall'Ente» sono soppresse.

7. Dopo l'art. 8 viene aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (*Computo dei termini*). — 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile».

8. All'art. 9 viene apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, le parole «L'agenzia si riserva» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti uffici si riservano».

ALLEGATO 4

Modifiche alla Misura B1/IMPR - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditoria dei gruppi svantaggiati

1. All'art. 1 del regolamento relativo all'obiettivo 3 - 2000-2006, misura B1/IMPR - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditoria dei gruppi svantaggiati, di seguito denominato regolamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «Possono essere concessi» sono sostituite dalle seguenti: «Le province possono concedere, con riferimento al territorio di loro competenza,»;

b) il secondo periodo del comma 1, è soppresso;

c) al primo periodo del comma 4, le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

d) al secondo periodo del comma 4, le parole «dell'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici competenti» e dopo le parole «compresi quelli» è inserita la seguente: «precedentemente».

2. All'art. 2 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici competenti»;

b) al comma 3 le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici competenti».

3. All'art. 3 del regolamento è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4) I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi, per le cooperative, i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.».

4. All'art. 5 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole «all'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia competente per territorio»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole «la modulistica» sono inserite le seguenti: «all'uopo» e dopo la parola «predisposta» le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

c) dopo il comma 1, viene inserito il seguente: «1-bis). Si intende per provincia competente quella sul cui territorio ha sede l'impresa richiedente»;

d) al comma 2 dopo le parole «di dichiarazione» sono inserite le seguenti: «all'uopo» e dopo la parola «predisposti» le parole: «dall'agenzia» sono soppresse;

e) al comma 4 dopo le parole «di arrivo» le parole: «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

f) al primo periodo del comma 6, le parole «l'agenzia regionale per l'impiego provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti provvedono»;

g) al primo periodo del comma 7, le parole «L'agenzia comunicherà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti comunicano»;

h) al secondo periodo del comma 7, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi uffici provvedono».

5. All'art. 6 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «dell'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici competenti»;

b) al comma 4 le parole «L'agenzia regionale per l'impiego provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti provvedono».

6. All'art. 7 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite le seguenti: «agli uffici competenti» e le parole «dall'agenzia medesima» sono sostituite dalle seguenti «dagli uffici medesimi»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole «da modulistica» sono inserite le seguenti «all'uopo» e dopo la parola «predisposta» le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

c) al primo periodo del comma 2, le parole «L'agenzia regionale per l'impiego provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti provvedono»;

d) al primo periodo del comma 3, le parole «L'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti» e dopo le parole «di fondi» la parola «comunicerà» è sostituita dalla seguente: «comunicano»;

e) al secondo periodo del comma 3, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti provvedono»;

f) al primo periodo del comma 4, le parole «l'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti» e dopo le parole «di fondi» la parola «provvederà» è sostituita dalla seguente: «provvedono»;

g) al secondo periodo del comma 4, le parole «l'ente provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici provvedono»;

7. All'art. 8 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 1 le parole «l'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici».

8. Dopo l'art. 8 del regolamento viene aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (*Computo dei termini*). — 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile».

9. All'art. 9 viene apportata la seguente integrazione: a) al comma 2, dopo le parole «compresi quelli» è inserita la seguente: «precedentemente»;

10. All'art. 10 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 2 le parole «dell'ente» sono soppresse.

11. All'art. 12 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «dall'ente» sono soppresse.

12. All'art. 14 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «l'agenzia si riserva» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti si riservano».

13. L'allegato a) al regolamento viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

**SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCARIA
O ASSICURATIVA**
(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Alla provincia di
.....
.....
(indirizzare alla provincia territorialmente competente a ricevere la domanda di contributo)

Fideiussione n.

PREMESSO

che l'impresa con sede in
via n., sede secondaria o unità
locale in Via
n., partita I.V.A.
presenterà, all'ufficio competente della provincia, domanda di contributo ai sensi del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura
approvato con deliberazione della giunta regionale n.
dd pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione
n., dd e successive modifiche ed integrazioni;

che l'impresa essendo in possesso dei requisiti previsti dal sopraindicato del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura
avendo rispettato le condizioni previste dalle medesime disposizioni, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi per l'importo di lire;

che l'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 1, e l'art. 6 del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura prevedono che i contributi possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale;

che, a tal fine, le domande di contributo devono essere corredate da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi;

che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;

che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi o di decadenza dai medesimi disposta ai sensi del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 relativo alla misura
nonché ai sensi della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altro motivo, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di lire pari alla somma erogabile in via anticipata, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi in base alla normativa sopracitata e per ogni altra spesa accessoria collegata;

Tutto ciò premesso

La sottoscritta (Banca o istituto assicurativo)
..... con sede legale in
via n., che nel seguito del presente
atto verrà indicata/o per brevità istituto, e per essa/o il/i
(indicare la qualifica) sig./sigg.
nella sua loro qualità di
autorizzato/i con

Dichiara

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fideiussore solidale a favore della provincia di e nell'interesse dell'impresa per l'importo di lire
corrisposte al contributo anticipato indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione concessa dal competente ufficio provinciale, determinato dalla revoca del contributo decadenza dal medesimo per inosservanza delle

prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura , nella legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o da qualunque altro motivo, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e per ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare a codesta provincia, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., quanto dallo stesso competente ufficio provinciale le verrà indicato come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte del competente ufficio provinciale, della garanzia presentata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, al competente ufficio provinciale.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di

Luogo e data

Banca o Istituto assicurativo

Firma

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) e per essa il/i sig./sig.ri dichiara di avere letto e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

Luogo e data

Banca o Istituto assicurativo

Firma

Io sottoscritto certifico che il/i sig./sigg. (indicare la qualifica) domiciliato/i per la carica in con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto del (Istituto bancario o assicurativo) nella sua (loro) qualità di dello stesso, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare il io sono certo, ha (hanno) apposto in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data

ALLEGATO 5

Modifiche alla misura D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale

1. All'art. 1 del regolamento relativo all'obiettivo 3 - 2000-2006, misura D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità regionale, di seguito denominato regolamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «Possono essere concessi» sono sostituite dalle seguenti: «Le provincie possono concedere, con riferimento al territorio di loro competenza,»;

b) il secondo periodo del comma 1, è soppresso;

c) al primo periodo del comma 4, le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

d) al secondo periodo del comma 4, le parole «dell'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici competenti» e dopo le parole «compresi quelli» è inserita la seguente: «precedentemente».

2. All'art. 2 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici competenti»;

b) al comma 3 le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici competenti».

3. All'art. 3 del regolamento è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi, per le cooperative, i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;».

4. All'art. 5 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole «all'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia competente per territorio»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole «la modulistica» sono inserite le seguenti: «all'uopo» e dopo la parola «predisposta» le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

c) dopo il comma 1, viene inserito il seguente: «1-bis. Si intende per provincia competente quella sul cui territorio ha sede l'impresa richiedente»;

d) al comma 2 dopo le parole «di dichiarazione» sono inserite le seguenti: «all'uopo» e dopo la parola «predisposti» le parole: «dall'agenzia» sono soppresse;

e) al comma 4 dopo le parole «di arrivo» le parole: «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

f) al primo periodo del comma 6, le parole «l'agenzia regionale per l'impiego provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti provvedono»;

g) al primo periodo del comma 7, le parole «L'agenzia comunicherà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti comunicano»;

h) al secondo periodo del comma 7, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi uffici provvedono».

5. All'art. 6 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «dell'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici competenti»;

b) al comma 4 le parole «l'agenzia regionale per l'impiego provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti provvedono».

6. All'art. 7 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite le seguenti: «agli uffici competenti» e le parole «dall'agenzia medesima» sono sostituite dalle seguenti «dagli uffici medesimi»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole «la modulistica» sono inserite le seguenti «all'uopo» e dopo la parola «predisposta» le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

c) al primo periodo del comma 2, le parole «L'agenzia regionale per l'impiego provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti provvedono»;

d) al primo periodo del comma 3, le parole «L'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti» e dopo le parole «di fondi» la parola «comunicherà» è sostituita dalla seguente: «comunicano»;

e) al secondo periodo del comma 3, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti provvedono»;

f) al primo periodo del comma 4, le parole «L'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti» e dopo le parole «di fondi» la parola «provvederà» è sostituita dalla seguente: «provvedono»;

g) al secondo periodo del comma 4, le parole «l'ente provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici provvedono».

7. All'art. 8 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 1, le parole «l'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici».

8. Dopo l'art. 8 del regolamento viene aggiunto il seguente:

«art. 8-bis (*Computo dei termini*). — 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 codice civile».

9. All'art. 9 viene apportata la seguente integrazione: a) al comma 2, dopo le parole «compresi quelli» è inserita la seguente: «precedentemente».

10. All'art. 10 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 2 le parole «dell'Ente» sono soppresse.

11. All'art. 12 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «dall'ente» sono soppresse.

12. All'art. 14 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «L'Agenzia si riserva» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti si riservano».

13. L'allegato a) al regolamento viene sostituito dal seguente:

13. L'allegato a) al regolamento viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

**SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCARIA
O ASSICURATIVA**
(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Alla provincia di
.....
.....
(indirizzare alla provincia territorialmente competente a ricevere la domanda di contributo)

Fideiussione n.

PREMESSO

che l'impresa con sede in ,
via n.; sede secondaria o unità locale
in via n., partita I.V.A.
presenterà, all'Ufficio competente della Provincia, domanda di contributo ai sensi del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura
approvato con deliberazione della giunta regionale n.
dd , pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione n. dd e successive modifiche ed integrazioni;

che l'impresa , essendo
in possesso dei requisiti previsti dal sopraindicato del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura avendo rispettato le condizioni previste dalle medesime disposizioni, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi per l'importo di lire ;

che l'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e l'art. 6 del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura , prevedono che i contributi possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale;

che, a tal fine, le domande di contributo devono essere corredate da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi;

che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;

che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi o di decadenza dai medesimi disposta ai sensi del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 relativo alla misura , nonché ai sensi della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altro motivo, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di lire , pari alla somma erogabile in via anticipata, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi in base alla normativa sopracitata e per ogni altra spesa accessoria collegata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo)
con sede legale in , via n.,
che nel seguito del presente atto verrà indicata/o per brevità Istituto,
e per essa/o il/i (indicare la qualifica)
sig./sigg. , nella sua/loro qualità di ,
autorizzato/i con

Dichiara

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fideiussore solidale a favore della provincia di e nell'interesse dell'impresa per l'importo di lire , corrispondente al contributo anticipato indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione concessa dal competente ufficio provinciale, determinato dalla revoca del contributo o decadenza dal medesimo per inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione

dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura , nella legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o da qualunque altro motivo, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e per ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o Istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare a codesta provincia, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., quanto dallo stesso competente Ufficio provinciale le verrà indicato come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte del competente ufficio provinciale, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto in alcun caso, al competente ufficio provinciale.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di

Luogo e data

Banca o Istituto assicurativo

Firma

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo) e per essa il/i sig./sig.ri dichiara di avere letto e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data

Banca o Istituto assicurativo

Firma

Io sottoscritto certifico che il/i sig./sigg.i (indicare la qualifica) domiciliato/i per la carica in con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto del (istituto bancario o assicurativo) nella sua (loro) qualità di dello stesso, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare il , io sono certo, ha (hanno) apposto in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data

ALLEGATO 6

Modifiche alla misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - Interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente.

1. All'art. 1 del regolamento relativo all'obiettivo 3 - 2000-2006, misura E1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - Interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente, di seguito denominato regolamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 1 viene inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del comma 1 non vengono considerati rapporti a tempo determinato i contratti di formazione e lavoro, di apprendistato e quelli a tempo determinato non finalizzati alla sostituzione di personale assente di cui alla lettera a)»;

b) al comma 2 dopo le parole «I lavoratori» sono inserite le seguenti: «al momento dell'assunzione»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «€ 619,75»;

d) al comma 7 le parole «a partire dalla data di trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento al mese in cui è avvenuta la trasformazione avuto presente che le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni, per difetto se uguali o inferiori a quindici giorni»;

e) al secondo periodo del comma 10, le parole «dell'ente» sono sostituite dalla seguente: «regionale»; e dopo le parole «obiettivo 3» sono inserite le seguenti: «concessi allo stesso titolo»;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11) I contributi erogati rientrano negli aiuti comunitari definiti «*de minimis*», previsti, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001; pertanto non è possibile comunque procedere all'erogazione di un importo che, cumulato con altre agevolazioni concesse a titolo «*de minimis*» nel triennio precedente alla data di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, porti al superamento della soglia di € 100.000; di conseguenza si provvede, nel caso, alla riduzione del beneficio al fine di rientrare entro tale soglia. Ai fini dell'accertamento di tali condizioni, i beneficiari devono autocertificare, per il periodo preso in considerazione, a pena di revoca dei contributi concessi, tutti i benefici concessi in base al regime «*de minimis*», compresi quelli precedentemente concessi dall'agenzia regionale per l'impiego.».

2. All'art. 2 del regolamento è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi, per le cooperative, i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative queste devono, inoltre, osservare gli obblighi previsti dalla legge 3 aprile 2001 ed in particolare quanto disposto dall'art. 6 della legge medesima».

3. All'art. 3 del regolamento è apportata la seguente integrazione: a) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole «durata di» è inserita la seguente: «almeno»;

4. All'art. 4 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per richiedere i contributi gli interessati devono produrre domanda, alla provincia competente per territorio:

entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato;

entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9 e dall'art. 3, comma 1, lettera g); nel caso, di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per qualsiasi causa, o di trasformazione del predetto rapporto, intervenute prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, e sempre fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 9 e dall'art. 3, comma 1, lettera g), entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo giorno successivo alla cessazione o alla trasformazione.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le domande devono essere presentate esclusivamente negli intervalli temporali di cui al comma 1; le domande presentate anteriormente o successivamente agli intervalli di tempo sopra indicati vengono respinte. Si intende per provincia competente quella sul cui territorio ha sede l'impresa, l'unità locale, l'unità produttiva richiedente ovvero, se non impresa, ha sede l'attività del soggetto richiedente.»;

c) alla lettera a) del comma 2, la parola «dalla» è sostituita dalle seguenti: «dal primo giorno successivo alla»;

d) alla lettera b) del comma 2, la parola «dalla» è sostituita dalle seguenti: «dal primo giorno successivo alla»;

e) al comma 4, le parole all'agenzia regionale per l'impiego sono soppresse;

f) al comma 5, dopo la parola «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «all'uopo»; e dopo la parola «predisposti» le parole «dall'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

g) al secondo periodo del comma 7, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

h) al terzo periodo del comma 7, le parole «l'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»;

i) al primo periodo del comma 8, le parole «l'agenzia provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici provvedono»;

j) al primo periodo del comma 9, le parole «L'agenzia comunicherà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti comunicano»;

k) al secondo periodo del comma 9, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi uffici provvedono».

5. All'art. 5 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 1 le parole «l'agenzia abbia» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici abbiano».

6. All'art. 7 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «dall'Ente» sono soppresse.

7. Dopo l'art. 8 viene aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Computo dei termini). — 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile».

8. All'art. 9 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 1, le parole «L'Agenzia si riserva» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti Uffici si riservano».

ALLEGATO 7

Modifiche alla misura E1/IMPR - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditoria delle donne

1. All'art. 1 del regolamento relativo all'obiettivo 3 - 2000-2006, misura E1/IMPR - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo-imprenditoria delle donne, di seguito denominato regolamento, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «Possono essere concessi» sono sostituite dalle seguenti: «Le province possono concedere, con riferimento al territorio di loro competenza»;

b) il secondo periodo del comma 1, è soppresso;

c) al primo periodo del comma 4, le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

d) al secondo periodo del comma 4, le parole «dell'Agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «degli Uffici competenti» e dopo le parole «compresi quelli» è inserita la seguente: «precedentemente».

2. All'art. 2 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici competenti»;

b) al comma 3 le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici competenti».

3. All'art. 3 del regolamento è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I benefici possono essere concessi a condizione che i richiedenti osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi, per le cooperative, i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.».

4. All'art. 5 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole «all'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia competente per territorio»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole «la modulistica» sono inserite le seguenti: «all'uopo» e dopo la parola «predisposta» le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

c) dopo il comma 1, viene inserito il seguente: «1-bis. Si intende per provincia competente quella sul cui territorio ha sede l'impresa richiedente»;

d) al comma 2 dopo le parole «di dichiarazione» sono inserite le seguenti: «all'uopo» e dopo la parola «predisposti» le parole «dall'agenzia» sono soppresse;

e) al comma 4 dopo le parole «di arrivo» le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

f) al primo periodo del comma 6, le parole «l'agenzia regionale per l'impiego provvede» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti provvedono»;

g) al primo periodo del comma 7, le parole «L'agenzia comunicherà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti comunicano»;

h) al secondo periodo del comma 7, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi uffici provvedono».

5. All'art. 6 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «dell'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici competenti»;

b) al comma 4 le parole «l'agenzia regionale per l'impiego provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti provvedono».

6. All'art. 7 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole «all'agenzia Regione per l'impiego» sono sostituite le seguenti: «agli uffici competenti» e le parole «dall'agenzia medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici medesimi»;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole «la modulistica» sono inserite le seguenti: «all'uopo» e dopo la parola «predisposta» le parole «dall'Agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

c) al primo periodo del comma 2, le parole «L'agenzia regionale per l'impiego provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti provvedono»;

d) al primo periodo del comma 3, le parole «L'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti» e dopo le parole «di fondi» la parola «comunicerà» è sostituita dalla seguente: «comunicano»;

e) al secondo periodo del comma 3, le parole «l'agenzia provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti provvedono»;

f) al primo periodo del comma 4, le parole «L'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti» e dopo le parole «di fondi» la parola «provvederà» è sostituita dalla seguente: «provvedono»;

g) al secondo periodo del comma 4, le parole «l'ente provvederà» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici provvedono».

7. All'art. 8 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole «all'agenzia regionale per l'impiego» sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 1, le parole «l'agenzia regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici».

8. Dopo l'art. 8 del regolamento viene aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (*Computo dei termini*). — 1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile».

9. All'art. 9 viene apportata la seguente integrazione: a) al comma 2, dopo le parole «compresi quelli» è inserita la seguente: «precedentemente».

10. All'art. 10 viene apportata la seguente modifica: a) al comma 2 le parole «dell'ente» sono soppresse.

11. All'art. 12 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «dall'Ente» sono soppresse.

12. All'art. 14 viene apportata la seguente modifica: a) le parole «L'agenzia si riserva» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici competenti si riservano».

13. L'allegato a) al regolamento viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCARIA O ASSICURATIVA

(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Alla provincia di

.....

(indirizzare alla provincia territorialmente competente a ricevere la domanda di contributo)

Fidejussione n.

PREMESSO

che l'impresa con sede in ,
via n.; sede secondaria o unità locale
in via n., partita I.V.A.
presenterà, all'Ufficio competente della Provincia, domanda di contributo ai sensi del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura
approvato con deliberazione della giunta regionale n.
dd , pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione n. dd e successive modifiche ed integrazioni;

che l'impresa , essendo
in possesso dei requisiti previsti dal sopraindicato del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura
avendo rispettato le condizioni previste dalle medesime disposizioni, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi per l'importo di lire ;

che l'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e l'art. 6 del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura , prevedono che i contributi possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale;

che, a tal fine, le domande di contributo devono essere corredate da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi;

che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;

che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi o di decadenza dai medesimi disposta ai sensi del regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 relativo alla misura , nonché ai sensi della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche

ed integrazioni, o per qualunque altro motivo, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di lire , pari alla somma erogabile in via anticipata, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi in base alla normativa sopracitata e per ogni altra spesa accessoria collegata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo)
con sede legale in , via n.,
che nel seguito del presente atto verrà indicata/o per brevità Istituto, e per essa/o il/i (indicare la qualifica)
sig./sigg. , nella sua/loro qualità di ,
autorizzato/i con

Dichiara

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fideiussore solidale a favore della provincia di e nell'interesse dell'impresa per l'importo di lire , corrispondente al contributo anticipato indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione concessa dal competente ufficio provinciale, determinato dalla revoca del contributo o decadenza dal medesimo per inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'obiettivo 3 per gli anni 2000-2006, relativo alla misura , nella legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o da qualunque altro motivo, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e per ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o Istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare a codesta provincia, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., quanto dallo stesso competente ufficio provinciale le verrà indicato come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte del competente ufficio provinciale, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto in alcun caso, al competente ufficio provinciale.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di

Luogo e data

Banca o Istituto assicurativo

Firma

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo)
e per essa il/i sig./sig.ri dichiara di avere letto
e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data

Banca o Istituto assicurativo

Firma

Io sottoscritto certifico che il/i sig./sigg.i
(indicare la qualifica) domiciliato/i
per la carica in con i poteri di firma
per quest'atto in nome e per conto del (istituto bancario o assicura-
tivo) nella sua (loro) qualità di
dello stesso, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare
il io sono certo, ha (hanno) apposto
in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data

TONDO

03R0213

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4.

**Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura
di posti vacanti per l'anno 2003.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 31 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge hanno validità fino al 31 dicembre 2003 e si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi enti pubblici strumentali ed alle aziende del servizio sanitario regionale, al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Limite alle dotazioni organiche

1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della giunta e del consiglio regionale, previste dall'art. 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) sono assunte entro i limiti numerici complessivi delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 3.

Limite alla copertura di posti vacanti

1. La copertura dei posti vacanti nelle strutture ordinarie della Giunta e del consiglio regionale può essere effettuata in riferimento ai fabbisogni di competenze professionali la copertura dei quali è stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonchè ad ulteriori fabbisogni entro gli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

2. Le assegnazioni di personale alle strutture speciali della Giunta e del consiglio regionale sono effettuate nei limiti dei relativi tetti di spesa previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 come definiti alla data del 31 dicembre 2002.

3. Gli enti ed aziende regionali possono coprire i posti vacanti in riferimento ai fabbisogni di competenze professionali la copertura

dei quali è stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonchè ad ulteriori fabbisogni, entro il limite del tetto di spesa già assegnato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 4.

*Limiti alla copertura di posti vacanti nelle aziende
del servizio sanitario regionale e nell'ARPA*

1. Le aziende sanitarie e l'agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) procedono alle assunzioni del personale secondo piani di spesa annuali, formulati nei limiti degli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti al 31 dicembre 2002 e sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale, con riferimento a:

- a) piano annuale degli obiettivi;
- b) situazione economico-finanziaria dell'azienda;
- c) programmazione strategica aziendale.

Art. 5.

Norme di salvaguardia

1. I limiti previsti agli articoli 2 e 3 si applicano fatte salve eventuali variazioni derivanti dalla contrattazione collettiva e dai trasferimenti di personale o di risorse compensative in attuazione di conferimenti di funzioni.

Art. 6.

Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilità

1. La Regione e gli enti di cui all'art. 1, in via preliminare all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale, verificano con modalità definite dalla giunta regionale, la possibilità di dare copertura ai relativi posti oggetto della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente nell'elenco di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli enti di cui all'art. 1 effettuano analoga verifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio, individuano i criteri e le modalità per la selezione delle eventuali disponibilità segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la segnalazione di personale.

4. Per gli altri enti di cui all'art. 1, i criteri, le modalità ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2003

ERRANI

03R0354

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 5.

Ridefinizione delle funzioni ERVET. Modifiche della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET S.p.a.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 31 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1993

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET S.p.a.) è così sostituito:

«1. L'ERVET S.p.a. assume la denominazione di ERVET - Emilia-Romagna - Valorizzazione economica territorio S.p.a.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 25/1993

1. L'art. 3 della legge regionale n. 25/1993 è così sostituito:

«Art. 3 (*Oggetto*). — 1. La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, province e comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;

b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;

d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;

2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati anche con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;

f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.

2. La società può promuovere e partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale, ad iniziative di fondi di investimento destinate a progetti di qualificazione territoriale. La Regione può promuovere altresì la partecipazione, per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regio-

nale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), a società di gestione del risparmio aventi le caratteristiche di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 18 luglio 2001 (capitale minimo delle società di gestione del risparmio) e ai relativi fondi chiusi d'investimento. Nei casi indicati la partecipazione si realizzerà, ai fini della necessaria distinzione rispetto alle attività di cui al comma 1, mediante specifiche operazioni di scorporo o scissione.

3. ERVET S.p.a. può acquisire o rilevare quote in società partecipate dalla Regione.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1993

1. L'art. 4 della legge regionale n. 25/1993 è così sostituito:

«Art. 4 (*Modalità di intervento*). — 1. La società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, svolge la propria attività:

a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti pubblici della Regione;

b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1993

1. L'art. 6 della legge regionale n. 25/1993 è così sostituito:

«Art. 6 (*Attività della società*). — 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET S.p.a.. Nella convenzione è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla società. La convenzione disciplina:

a) le modalità e le procedure di conferimento alla società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;

b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della società.

3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla giunta regionale, in accordo con la società.

4. La giunta regionale presenta una relazione annuale al consiglio regionale sull'attività svolta dalla società.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1993

1. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/1993 sono così sostituiti:

«3. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente, che è nominato direttamente dall'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Il consiglio di amministrazione può determinare la nomina di un direttore della società.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 25/1993

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Le modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale sono stabilite con legge regionale, fermo restando il mantenimento della quota azionaria maggioritaria della Regione.».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 10 della legge regionale n. 25/1993.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 25/1993, nel testo previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2003.

2. Le lettere e) ed f) dell'art. 3 della legge regionale n. 25/1993, nel testo previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2003.

3. Per attuare le nuove funzioni indicate nella presente legge, entro sei mesi dalla sua approvazione, ERVET S.p.a. predispone un piano industriale e un programma di ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle società controllate e partecipate che la giunta approva, sentita la competente commissione consiliare. Entro lo stesso termine ERVET S.p.a. adeguerà, per quanto occorra, il proprio statuto sociale alle norme della presente legge.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri relativi alla attuazione della convenzione, di norma triennale, di cui all'art. 4, e agli oneri derivanti dall'attuazione del piano e del programma di riorganizzazione di ERVET S.p.a., di cui all'art. 8, comma 3, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2003

ERRANI

03R0355

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 6.

Trasferimento di strade ed opere di viabilità ex ERSA - integrazioni alla legge regionale 1° aprile 1993, n. 18 (soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 31 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento della proprietà di strade

1. La presente legge integra la legge regionale 1° aprile 1993, n. 18 (Soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione) al fine di completare il processo di trasferimento delle strade ed opere di viabilità conseguente alla soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA).

2. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio provvede con propri atti ad individuare le strade ed opere di viabilità non classificate di uso pubblico.

3. All'art. 14 della legge regionale n. 18 del 1993, come modificato dall'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. È autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con oneri a carico del bilancio regionale, della proprietà delle strade ed opere di viabilità non classificate ad uso pubblico, a favore dei proprietari dei terreni latitanti. La giunta regionale può affidare l'espletamento di tali attività alle province ed ai comuni competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2003

ERRANI

03R0356

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7.

Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23. (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 46 del 31 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici in forma professionale e non professionale, in base all'art. 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e turismo si informa ai principi dell'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ed ai seguenti principi:

- a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione;
- b) semplificazione dell'azione amministrativa;
- c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
- d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
- e) salvaguardia e tutela del consumatore.

3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzare l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.

Art. 2.

Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 3.

Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'art. 2, anche le seguenti attività accessorie:

- a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
- b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
- c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
- e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
- k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
- m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

Art. 4.

Competenze della provincia

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35, e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) le province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.

2. La provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:

- a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;
- b) applicazione delle sanzioni amministrative;
- c) riconoscimento della qualifica di uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).

3. La Regione e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5.

Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 nonché dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla provincia competente con apposito atto. La domanda deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda agenzia.

3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:

a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 9 e 10;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;

e) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.

4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

5. La provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.

6. La provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni e regioni italiani.

Art. 6.

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. La comunicazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;

b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;

c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.

4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla provincia l'attività può essere avviata. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.

5. A seguito di positivo accertamento la provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

Art. 7.

Uffici biglietteria

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'art. 5.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.

Art. 8.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

c) l'attività autorizzata di cui all'art. 2;

d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;

e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa diversa dal titolare o legale rappresentante;

f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), salvo quanto previsto al comma successivo, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lettera b) relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non coincida con la proprietà, nonché degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d), i e f), comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.

4. In ogni caso la provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.

Art. 9.

Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;

b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

Art. 10.

Requisiti professionali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.

2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 392 del 1991 o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.

3. La giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione degli stessi.

4. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.

5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti attività continuativa.

Art. 11.

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, la provincia di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia di competenza.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 12.

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.

2. La provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonché dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività.

TITOLO II

TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 13.

Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 o entro la data di effettivo inizio dell'attività, qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare dell'istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di 43.038,07 euro.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla provincia.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività, previa verifica per accertare l'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizza-

zione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa;

5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.

Art. 14.

Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché dalla Direttiva 90/314/CEE del consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»).

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349 (Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico), per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.

Art. 15.

Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) soggetto produttore e organizzatore;
- b) date di svolgimento;
- c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
- d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'anno d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;
- e) qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
- f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) periodo di validità del programma;

i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 14 con l'indicazione dei rischi coperti;

j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;

k) estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

l) misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;

m) dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della direttiva n. 90/314/CEE, così come recepita dal decreto legislativo n. 111 del 1995;

n) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'art. 17;

o) avvertenze obbligatorie previste dall'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla provincia bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della provincia, la diffusione si intende autorizzata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla provincia.

3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, devono contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge n. 1084 del 1977 e successive integrazioni e modifiche.

4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero sia anche dagli organismi di tutela del turista promossi da associazione/i dei consumatori ammesse nel consiglio nazionale dei consumatori utenti istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).

5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che regola le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza.

Art. 16.

Agenzie sicure in Emilia-Romagna

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del «turismo etico», possono richiedere l'iscrizione all'elenco «Agenzie sicure in Emilia-Romagna» tenuto dall'assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* e nel sito internet della Regione.

2. Le modalità di accesso e di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite con atto della giunta, garantendo in ogni caso la consultazione degli organismi a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con legge n. 281 del 1998.

Art. 17.

Fondo di garanzia danni

1. La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco «Agenzie sicure in Emilia-Romagna» di cui all'art. 16, fruitori dei servizi turistici di cui all'art. 15, quando tali danni non siano imputabili ai soggetti di cui all'art. 2 né al prestatore del servizio.

2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associi almeno sei consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;

b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;

c) consentire la nomina del presidente del collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;

d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.

3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla giunta regionale, che disciplina:

a) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;

b) le modalità e le procedure di gestione del fondo;

c) le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'art. 16;

d) le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all'utilizzo del fondo.

4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c), il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere di un comitato composto:

a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di viaggio;

c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle associazioni dei consumatori ammesse nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con legge n. 281 del 1998;

d) da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

5. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il comitato sono stabiliti dalla giunta regionale.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI

Art. 18.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.

2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.

3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Art. 19.

Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione alla provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.

3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

Art. 20.

Commercializzazione di servizi turistici

1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.

2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:

- a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
- b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;

c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività.

3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2.

4. I raggruppamenti di cui all'art. 13, comma 6 della legge regionale n. 7 del 1998 possono esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 111 del 1995. Per tali raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

Art. 21.

Servizi di prenotazione turistica negli IAT

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli standard di qualità definiti con apposito atto della giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli eventuali standard integrativi che le province stesse possono definire, in rapporto alle peculiarità dell'offerta e dei prodotti turistici del loro territorio.

2. L'attività relativa ai servizi di accoglienza e di informazione turistica, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998, svolta presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica, riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, può comprendere la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.

3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli IAT di cui al comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal comma 4.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono selezionati dal comune o dalla provincia competente per territorio a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi, nonché delle specifiche indicazioni da prevedersi nelle direttive applicative di cui all'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 1998.

5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei servizi di cui all'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998.

6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive può essere effettuata direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui all'art. 14, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 1998, esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT, in forma di «last minute» e per strutture ricettive del territorio comunale di competenza.

TITOLO IV

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui all'art. 5, comma 5;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con decreto legislativo n. 111 del 1995 e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità Europee legge comunitaria 1994);

d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;

e) qualora l'agenzia non comunichi alla provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla provincia;

f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.

2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;

b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. La provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dall'art. 23, comma 2.

4. La provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 23.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 euro a 1.500,00 euro:

a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati;

d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;

e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con legge n. 52 del 1996.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e successivamente revocata.

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla provincia stessa irrogate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Abrogazioni

1. La legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) è abrogata.

2. L'art. 92 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.

3. Il riferimento agli articoli 10 e 16 della legge regionale n. 23 del 1997 contenuto nella Tabella A di cui all'art. 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 38 (Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Euro) è abrogato.

4. La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 «Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo») è abrogata.

Art. 25.

Norma transitoria

1. Nella fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 8 devono regolarizzare la loro posizione relativamente a quanto previsto dall'art. 13, presentando apposita domanda alla provincia.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 17 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2003

ERRANI

03R0353

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativa alla legge della Regione Toscana 31 agosto 1994, n. 73, recante: «Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 concernente Istituzione della agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (A.R.S.I.A.)». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 60 del 7 settembre 1994).

Si segnala che la legge regionale indicata in oggetto contiene un errore.

Infatti nel testo, all'art. 2, comma 2, per mero errore materiale, è stata aggiunta la lettera «g)» e non la lettera «e)».

03R0346

Avviso di rettifica relativa alla legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante: «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 16 del 5 luglio 2002, parte prima).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 19 marzo 2003)

(*Omissis*).

03R0498

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501777/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 7 0 5 *

€ **3,20**